

CODICE CIVILE


DE' FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L' EDIZIONE


FATTA IN TORINO

NELLA STAMPERIA NAZIONALE



TOMO SECONDO

CHE CONTIENE LA PARTE PRIMA
DEL LIBRO TERZO.



IN PADOVA 1806.

Presso Brandolese.

COPYRIGHT

LIBRARY

VERSTON

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

CODICE CIVILE

LIBRO TERZO

LEGGE PRIMA

Dei 29 germale anno 11.

*Delle diverse maniere, con cui si acquista
la proprietà.*

ARTICOLO 711.

LA proprietà dei beni si acquista, e si trasmette per via di successione, di donazione tra vivi, o testamentaria, o per effetto di obbligazioni.

712. La proprietà si acquista anche per mezzo di accessione, od incorporazione, o per via di prescrizione.

713. I beni, che non hanno verun padrone appartengono alla nazione.

714. Vi sono cose, che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti.

Alcune leggi di pulizia prescrivono il modo di goderne.

715. La facoltà di cacciare, o pescare è pur anche regolata da leggi particolari.

716. La proprietà di un tesoro ritrovato in un fondo proprio spetta a colui, che lo trova: se il tesoro è ritrovato in un fondo altrui, spetta per metà a colui, che l'ha scoperto, e l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è qualunque cosa celata, o nascosta sotterra, su di cui nessuno non può giustificare la sua proprietà, e che vien scoperta dal mero effetto del caso.

717. I dritti sugli effetti gettati nel mare, sugli oggetti, che il mare rigetta, di qualunque natura essi possa esse-

re, sulle piante, ed erbe, che crescono in riva del mare, sono anche stabiliti da leggi particolari.

Lo stesso egli è delle cose smarrite, il di cui padrone non si presenta.

T I T O L O P R I M O.

Delle successioni.

C A P I T O L O P R I M O.

Dell'apertura delle successioni, e del possesso degli eredi.

A R T I C O L O 718.

Si aprono le successioni col decesso naturale, e colla morte civile.

719. La successione è aperta colla morte civile dal momento, in cui tal morte è incorsa, in conformità delle disposizioni della legge sulla privazione dei diritti civili, in seguito a condanne giudiziarie.

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell'altra periscono in uno stesso accidente, senzachè si possa venir in cognizione quale di esse sia morta la prima, la presunzione su di chi abbia sopravvissuto, verrà determinata dalle circostanze del fatto, ed in loro difetto dalla forza dell'età, o del sesso.

721. Se coloro, che perirono insieme, aveano meno di quindici anni, il più attempato si presumerà, che abbia sopravvissuto.

Se essi oltrepassavano tutti li sessant'anni, il men attempato, si presumerà, che abbia sopravvissuto.

Se gli uni aveano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che i primi abbiano sopravvissuto.

722. Se coloro, che perirono insieme aveano quindici anni compiuti, e meno di sessanta, l'uomo si presume sempre, che abbia sopravvissuto quando vi è parità d'età, o se la differenza, ch'esiste, non eccede un anno.

Se essi erano del medesimo sesso, la presunzione, su di

di chi abbia sopravvissuto, la quale dà luogo alla successione in ordine di natura, deve essere ammessa; in conseguenza il più giovane si presume che abbia sopravvissuto al più vecchio.

723. La legge stabilisce l'ordine delle successioni tra gli eredi legittimi; in loro mancanza i beni passano ai figli naturali, dopo di questi al consorte superstite; e se non ve ne ha, alla Repubblica.

724. Gli eredi legittimi entrano in possesso di pien diritto dei beni, ragioni, ed azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi della successione; i figli naturali, il consorte superstite, e la Repubblica devono farsi mettere al possesso giudizialmente nei modi, che saranno stabiliti.

C A P I T O L O I I .

Delle qualità richieste per succedere.

A R T I C O L O 725.

Per succedere bisogna necessariamente vivere al momento, che vien aperta la successione.

Sono in conseguenza incapaci a succedere

1. Colui, che non è ancora concepito.

2. Il fanciullo, che nato non è suscettibile di vivere.

3. Colui, ch'è morto civilmente.

726. Uno straniero non è ammesso a succedere ai beni, che un suo parente straniero, o Francese posseda nel territorio della Repubblica, salvo nei casi, e secondo il modo, in cui un Francese succede ad un suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni del titolo relativo all'esercizio de' diritti civili.

727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni

1. Colui, che fosse condannato per aver dato, o tentato di dare la morte al defunto:

2. Colui, che ha fatto contro il defunto un'accusa capitale giudicata calunniosa;

3. L'erede maggiore, che informato dell'omicidio del defunto non lo ha denunciato alla giustizia.

728. Il difetto di denuncia non può venir opposto agli ascendenti, e discendenti dell'omicida, nè ai suoi affini negli stessi gradi, nè al suo marito od alla sua moglie, nè ai suoi fratelli, od alle sue sorelle, nè ai suoi zii, od alle sue zie, nè ai nipoti, od alle nipoti.

729. L'erede escluso dalla successione per esserne indegno, deve restituire tutti i frutti, e le rendite, che godette dopo che si è aperta la successione.

730. I figli dell'indegno venendo alla successione per capi, e senza il soccorso della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre, ma questi non può in alcun caso pretendere sui beni di questa successione l'usufrutto accordato dalla legge ai padri, ed alle madri sui beni dei loro figli.

CAPITOLO III.

Dei diversi ordini di successione.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 731.

Le successioni si deferiscono ai figli, e discendenti del defunto, ai suoi ascendenti, e parenti collaterali, nell'ordine, e secondo le regole qui appresso stabilite.

732. La legge non ha riguardo nè alla natura, nè all'origine dei beni per deciderne la successione.

733. Qualunque successione apertasi a favore di ascendenti, o collaterali si divide in due parti eguali, l'una per i parenti della linea paterna, l'altra per quelli della linea materna.

I parenti uterini, o consanguinei non sono esclusi dai germani; ma non hanno parte, che nella loro linea, salvo ciò, che si dirà qui appresso nell'artic. 752; i germani hanno parte in ambe le linee.

Non

Non si devolve il dritto di successione da una linea all'altra, che allor quando non si trova alcun ascendente, o collaterale di una delle due linee.

734. Fatta questa prima divisione tra la linea paterna e la linea materna, non si fa più veruna divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascheduna linea appartiene all'erede, od agli eredi più prossimi in grado, salvo il caso di rappresentazione come si dirà qui appresso.

735. La prossimità di parentela si stabilisce dal numero di generazioni; ciascuna generazione si chiama un grado.

736. La serie dei gradi forma la linea: la serie dei gradi tra persone, che discendono l'una dall'altra, si chiama linea diretta; linea collaterale si dice la serie dei gradi tra persone, che non discendono le une dalle altre, ma discendono da uno stipite comune.

Si distingue la linea diretta in linea diretta discendente, e linea diretta ascendente.

La prima è quella, che lega lo stipite con quelli, che da lui discendono; la seconda è quella, che lega una persona con quelli, da cui discende.

737. In linea diretta si contano altrettanti gradi, quante generazioni vi sono tra le persone: in conseguenza il figlio è rispetto al padre in primo grado, il nipote in secondo, e yicendevolmente parlandosi del padre, e dell'avo rispetto ai figli ed ai nipoti.

738. In linea collaterale i gradi si contano dalle generazioni principiando da uno dei congiunti, risalendo sino all'autor comune, questo però non compreso, e discendendo da questo sino all'altro congiunto.

In conseguenza due fratelli sono in secondo grado, il zio, ed il nipote in terzo grado, i cugini germani al quarto, e così gradatamente.

S E Z I O N E II.

Della rappresentazione.

A R T I C O L O 739.

La rappresentazione è una finzione della legge, il di cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

740. La rappresentazione ha luogo fino all'infinito nella linea diretta discendente.

Ella è ammessa in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia ch'essendo i figli del defunto morti avanti di lui, i discendenti di detti figli siano tra loro in gradi eguali, o disuguali.

741. La rappresentazione non ha luogo a favore degli ascendenti: il più prossimo in ciascuna delle due linee esclude il più lontano.

742. In linea collaterale la rappresentazione è ammessa a favore dei figli, e discendenti dei fratelli, o sorelle del defunto, sia che concorrano alla successione coi zii, o colle zie, oppure che, essendo premorti tutti li fratelli, e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali, o disuguali.

743. In tutt'i casi, in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi: se un solo stipite ha prodotti varj rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciaschedun ramo, ed i membri del medesimo ramo dividono fra di loro per capi.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma solamente quelle, che sono morte naturalmente, o civilmente.

Si può rappresentare colui alla successione del quale si è rinunciato.

S E Z I O N E III.

Delle successioni deferite ai discendenti.

A R T I C O L O 745.

I figli, od i loro discendenti succedono al loro padre e madre, agli avi, avole, od altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, ed ancorchè siano nati da diversi matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni, e per capi, quando sono tutti al primo grado, e chiamati per diritto proprio: succedono per stirpi quando vengono tutti, od in parte per diritto di rappresentazione.

S E Z I O N E IV.

Delle successioni deferite agli ascendenti.

A R T I C O L O 746.

Se il defunto non ha lasciato nè figliuolanza, nè fratelli, sorelle, o loro discendenti; la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna, e quelli della linea materna.

L'ascendente, ch'è in grado più prossimo, raccoglie la metà spettante alla sua linea ad esclusione di ogni altro.

Gli ascendenti nello stesso grado succedono per capi.

747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione d'ogni altro nelle cose da essi date ai loro figli, o discendenti morti senza figliuolanza, quando gli effetti dati si ritrovano in natura nella successione.

Se gli effetti sono stati alienati gli ascendenti percepiscono il prezzo, che ne può esser dovuto; succedono pure nell'azione recuperatoria, che poteva competere al donatario.

748. Quando il padre, e la madre di una persona morta senza figliuolanza, le hanno sopravvissuto, se essa lasciò fratelli, sorelle, o loro discendenti, la successione si
di-

divide in due porzioni eguali, di cui una sola metà è deferita al padre, ed alla madre, che la dividono egualmente fra loro.

L'altra metà spetta ai fratelli, alle sorelle, ed ai loro discendenti nel modo, che verrà spiegato nella sezione *delle successioni collaterali*.

749. Nel caso, in cui la persona morta senza figliuolanza lasci fratelli, sorelle, o loro discendenti: se il padre, o la madre sono premorti, la porzione, che a questi si sarebbe devoluta in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, alle sorelle, od ai loro rappresentanti, come verrà in seguito spiegato.

SEZIONE V.

Delle successioni dei collaterali.

ARTICOLO 750.

In caso che siano premorti il padre, e la madre di una persona morta senza figliuolanza, li suoi fratelli, sorelle, od i loro discendenti, sono chiamati, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali.

Essi succedono, o per capi, o per stirpi, come si è stabilito nella sezione della *rappresentazione*.

751. Se il padre, e la madre della persona morta senza discendenza le hanno sopravvissuto, li suoi fratelli, sorelle, od i loro rappresentanti non sono chiamati, che alla metà della successione. Se il padre solamente, o la madre ha sopravvissuto, sono chiamati a raccoglierne i tre quarti.

752. La divisione della metà, o dei tre quarti devoluti ai fratelli, od alle sorelle, secondo il disposto dall'articolo precedente, si fa tra di loro in eguali porzioni, se essi sono tutti del medesimo letto; se sono di diversi letti, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna, e materna del defunto; i germani hanno parte nelle due linee, e gli uterini, e consanguinei ciascuno soltanto nella linea loro; se non vi sono fratelli, o sorelle-

relle, che da un lato, essi succedono alla totalità, ad esclusione di tutti gli altri parenti dell'altra linea.

753. In mancanza di fratelli, o sorelle, o di discendenti da questi, ed in mancanza d'ascendenti in ambedue le linee, la successione è deferita per metà agli ascendenti superstiti, e per l'altra metà ai parenti più prossimi dell'altra linea.

Se vi è concorso di parenti collaterali nello stesso grado, essi dividono per capi.

754. Nel caso dell'articolo precedente il padre, o la madre superstite ha l'usufrutto della terza parte dei beni, ai quali non succede in proprietà.

755. I parenti oltre il duodecimo grado non succedono.

Mancando in una linea parenti in grado di poter succedere, i parenti dell'altra linea succedono in tutto.

C A P I T O L O I V.

Delle successioni irregolari.

S E S S I O N E P R I M A.

Dei diritti dei figli naturali sui beni del loro padre, o della lor madre, e della successione ai figli naturali morti senza prole.

A R T I C O L O 756.

I figli naturali non sono eredi; la legge loro non accorda dei dritti sui beni del loro padre, o della loro madre defunti, che allorquando sono stati legalmente riconosciuti. Essa loro non accorda alcun diritto sui beni de' parenti del loro padre, o della loro madre.

757. Il diritto del figlio naturale sui beni di suo padre e di sua madre defunti è regolato come segue:

Se il padre, o la madre lasciarono eredi legittimi, questo diritto è di un terzo della porzione ereditaria, che il figlio naturale avrebbe avuta se fosse stato legittimo; egli è della metà allorchè il padre o la madre non lasciano discendenti, ma solo ascendenti, oppure fratelli,

o sorelle. Egli è dei tre quarti quando il padre, o la madre non lasciano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle.

758. Il figlio naturale ha diritto alla totalità dei beni, quando il suo padre, o sua madre non lasciano parenti in grado di succedere.

759. In caso di premorienza del figlio naturale, li suoi figli, o discendenti possono implorare i diritti determinati dagli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale, od i suoi discendenti debbono mettere in conto di ciò, che hanno ragione a pretendere quando hanno ricevuto dal padre, o dalla madre, la di cui successione si è aperta, e che sarebbe soggetto a collazione secondo le regole stabilite nel Capitolo VI, sezione delle collazioni.

761. Ogni dimanda loro è vietata quando hanno ricevuto pendente la vita del loro padre, o della loro madre la metà di ciò, che loro è attribuito dai precedenti articoli, con dichiarazione espressa per parte del loro padre, o della loro madre, che la loro intenzione è di ridurre il figlio naturale a quella porzione, che gli hanno assegnata.

Nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò, che spetterebbe al figlio naturale, questi non potrà dimandare che il supplemento necessario a compiere questa metà.

762. Le disposizioni contenute negli articoli 757. e 758. non sono applicabili ai figli adulterini, od incestuosi.

La legge loro non accorda che gli alimenti.

763. Questi alimenti sono fissati, avuto riguardo alle facoltà del padre, o della madre, al numero, e qualità degli eredi legittimi.

764. Allorchè il padre o la madre del figlio adulterino, od incestuoso gli avranno fatto imparare un'arte meccanica, o quando uno d'essi gli avrà assicurati degli alimenti a vita, il figlio non potrà promuovere alcuna dimanda alle loro successioni.

765. La successione del figlio naturale, morto senza discendenza, è devoluta al padre, od alla madre, che lo

lo ha riconosciuto, o per metà a ciascuno se fu riconosciuto da amendue.

766. In caso di premorienza del padre, e della madre del figlio naturale, i beni, ch'esso aveva da loro ricevuti, passano ai fratelli, e sorelle legittimi, se esistono in natura nella successione; le azioni recuperatorie se ve ne sono, od il prezzo de'suoi beni alienati, se è ancor dovuto, cedono parimenti ai fratelli, e sorelle legittimi. Tutti gli altri beni passano ai fratelli, ed alle sorelle naturali od ai loro discendenti.

SEZIONE II.

Dei diritti del consorte superstite, e della Repubblica.

A R T I C O L O 767.

Allorquando il defunto non lascia nè parenti in grado di succedere, nè figli naturali, i beni di sua successione appartengono al consorte superstite, purchè non abbia fatto divorzio.

768. In difetto di consorte superstite, la successione è devoluta alla Repubblica.

769. Il consorte superstite, e l'amministrazione dei beni nazionali, che pretendono aver diritto alla successione sono tenuti di far apporre i sigilli, e far formare l'inventario nel modo prescritto per l'accettazione delle successioni col beneficio dell'inventario.

770. Essi devono dimandare l'immissione in possesso al tribunale di prima istanza del distretto, in cui si è aperta la successione: il tribunale non può deliberare sulla dimanda, che dopo tre pubblicazioni, ed affissi nelle forme solite, e dopo d'aver sentito il commissario del Governo.

771. Il consorte superstite è pure obbligato a fare impiego del prodotto dei mobili, o dare cauzione sufficiente per assicurarne la restituzione nel caso, in cui si presentassero eredi del defunto, nello spazio di tre anni; dopo questo termine la cauzione è disimpegnata.

772. Il consorte superstite, o l'amministrazione dei beni

nazionali, che non avessero adempite le formalità, che loro sono rispettivamente prescritte, potranno venir condannati ai danni ed interessi, che ne possono risultare.

773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771, e 772. sono comuni ai figli naturali chiamati in mancanza di parenti.

C A P I T O L O V.

Dell' accettazione, e del ripudio delle successioni.

S E Z I O N E P R I M A.

Dell' accettazione.

A R T I C O L O 774.

Una successione può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell' inventario.

775. Niuno è obbligato ad accettare una successione, che gli sia devoluta.

776. Le donne maritate non possono validamente accettare una successione senza l' autorizzazione del loro marito, o giudiziale, in conformità della legge sui diritti, e doveri rispettivi degli sposi.

Le successioni devolute ai minori, ed agli interdetti non potranno essere validamente accettate, che in conformità delle disposizioni della legge sulle tutele.

777. L' effetto dell' accettazione comincia dal giorno, in cui si è aperta la successione.

778. L' accettazione può essere espressa, o tacita: ella è espressa quando si assume il titolo, o la qualità d'erede in un atto autentico, o privato; ella è tacita quando l'erede fa un atto, che suppone necessariamente la sua intenzione d' accettare, e che non avrebbe diritto di fare, che nella sua qualità di erede.

779. Gli atti puramente conservatori, di custodia, e di amministrazione provvisoria, non sono atti d' accettazione d' eredità, se non si è assunto il titolo, o la qualità d' erede.

780. La donazione, vendita, o cessione, che uno dei coeredi fa de' suoi diritti di successione, sia ad uno straniero, sia a tutti gli suoi coeredi, sia ad alcuno d'essi porta dal suo canto accettazione della successione.

Lo stesso egli è 1. della rinuncia anche graziosamente fatta da uno degli eredi a vantaggio di uno, o varj dei suoi coeredi.

2. Della rinuncia fatta, anche a vantaggio indistintamente di tutti i suoi coeredi, quando egli riceve il prezzo di sua rinuncia.

781. Allorchè colui, al quale si è devoluta una successione è morto senza averla ripudiata, o senza averla accettata espressamente, o tacitamente, i suoi eredi possono accettarla, o ripudiarla per diritto proprio.

782. Se questi eredi non sono fra loro d'accordo di accettare, o ripudiare la successione, essa deve essere accettata col beneficio dell'inventario.

783. Il maggiore non può impugnare l'accettazione espressa, o tacita da esso fatta di una successione, che nel caso, in cui quest'accettazione fosse stata la conseguenza di qualche frode contro di lui praticata; non può giammai reclamare a pretesto di lesione, eccetto nel solo caso, in cui la successione si trovasse assorbita, o diminuita di più della metà pel rinvenimento di un testamento ignorato all'epoca dell'accettazione.

SEZIONE II.

Della rinuncia alle successioni.

ARTICOLO 784.

La rinuncia ad una successione non si presume. Essa non può più esser fatta, che alla segreteria del tribunale di prima istanza, nel di cui distretto si è aperta la successione, su di un registro particolare tenuto ad un tal effetto.

785. L'erede, che rinuncia, è riputato come se non fosse giammai stato erede.

786. La parte di colui, che rinuncia, va a beneficio dei
dei

dei suoi coeredi; se egli è solo si devolve al grado seguente.

787. Non si ammette giammai la rappresentazione di un erede, che ha rinunciato. Se colui, che ha rinunciato è il solo erede di suo grado, o se tutti li coeredi rinunciano, subentrano i figli per dritto proprio, e succedono per capi.

788. I creditori di colui, che rinuncia in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare in giustizia ad accettare la successione col titolo del loro debitore, ed in di lui surrogazione.

In questo caso la rinuncia non è annullata, che a favore dei creditori, o pel solo ammontare dei loro crediti; essa non lo è a vantaggio dell'erede, che ha rinunciato.

789. La facoltà di accettare, o di ripudiare una successione, si prescrive collo spazio di tempo richiesto per la prescrizione la più lunga dei diritti sui beni immobili.

790. Sinchè la prescrizione del diritto d'accettare la successione non è trascorsa contro gli eredi, che vi hanno rinunciato, loro compete la facoltà di accettarla quando essa non sia di già accettata da altri eredi senza pregiudizio però dei diritti acquistati da terze persone sui beni della successione sia per via di prescrizione, che per mezzo di atti validamente fatti col curatore alla successione vacante.

791. Non si può neppure per via di contratto di matrimonio rinunciare alla successione di un uomo vivente, nè alienare i dritti eventuali, che si posson avere a questa successione.

792. Gli eredi, che avessero distratti, o nascosti effetti di una successione, sono decaduti dalla facoltà di rinunciarvi: rimangono eredi puri, e semplici, non ostante la loro rinuncia, senza poter pretendere alcuna parte degli effetti distratti, o nascosti.

S E Z I O N E III.

Del beneficio dell'inventario, dei suoi effetti, e degli obblighi dell'erede beneficiario.

A R T I C O L O 793.

La dichiarazione di un erede, che ha intenzione di non assumere questa qualità, che col beneficio dell'inventario, deve esser fatta alla segreteria del tribunal civile di prima istanza, nel di cui distretto si è aperta la successione: essa deve essere iscritta sul registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

794. Questa dichiarazione non ha effetto, che quando essa è preceduta, o seguita da un inventario fedele, ed esatto dei beni della successione nei modi stabiliti dal codice del procedimento civile, e nei termini, che saranno qui appresso determinati.

795. L'erede ha tre mesi per fare l'inventario da computarsi dal giorno, in cui si è aperta la successione.

Ha inoltre per deliberare sull'accettazione, o rinuncia, un termine di giorni quaranta, che comincia a decorrere dal giorno della scadenza dei tre mesi dati per l'inventario, o dal giorno dell'ultimazione dell'inventario, se fu terminato prima dei tre mesi.

796. Se però vi esistono nella successione degli oggetti suscettibili di deperimento, o dispendiosi a conservare, l'erede può nella sua qualità di capace a succedere, e senz'altro si possa dedurre contro di esso l'accettazione, farsi autorizzare giudizialmente a procedere alla vendita di tali effetti.

Questa vendita deve esser fatta da un ufficiale pubblico, dopo gli affissi, e pubblicazioni richieste dal codice del procedimento civile.

797. Durante il termine per fare l'inventario, e per deliberare, l'erede non può essere costretto a qualificarsi, e non si può ottenere contro di lui alcuna condanna; se rinuncia dopo la scadenza dei termini, o prima, le spese da esso legittimamente fatte sino a quell'epoca sono a carico della successione.

799. Dopo la scadenza dei termini, di cui sovra l'erede in caso d'istanze contro di lui promosse, può dimandare un nuovo termine, che il tribunale, avanti di cui verte la lite, gli accorderà, o ricuserà secondo le circostanze.

799. Le spese della lite, nel caso dell'articolo precedente, sono a carico della successione, se l'erede giustifica o l'ignoranza del decesso, o l'insufficienza dei termini, sia in ragione della situazione dei beni, che a motivo delle contestazioni sopravvenute: se ciò egli non giustifica, le spese saranno a suo proprio carico.

800. L'erede conserva tuttavia dopo la scadenza dei termini accordati dall'articolo 795, come pure di quelli fissatigli dal giudice, in conformità dell'articolo 798, la facoltà di fare ancora l'inventario, e di rendersi erede beneficiario, se non ha fatti altronde atti da erede, o se non esiste contro di lui alcuna sentenza, che abbia fatto transito in cosa giudicata, la quale lo condanni nella qualità di erede puro, e semplice.

801. L'erede, che si rese colpevole di sottrazione, o che tralasciò scientemente, e di mala fede di comprendere nell'inventario degli effetti della successione, è decaduto dal beneficio dell'inventario.

802. L'effetto del beneficio dell'inventario è di dare all'erede il vantaggio.

1. Di non essere obbligato al pagamento dei debiti della successione, che per l'ammontare del valore dei beni, che ha percepiti, e di potersi liberare eziandio dal pagamento dei debiti, lasciando tutti i beni della successione ai creditori, ed ai legatari;

2. Di non confondere i beni suoi propri con quelli della successione, e di conservare contro essa il diritto di chiedere il pagamento dei suoi crediti.

803. L'erede beneficiario è incaricato d'amministrare i beni della successione, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori, ed ai legatari.

Non può essere molestato sui beni suoi propri, che dopo di essere stato assegnato a presentare il suo conto, e che non abbia adempito a questa obbligazione.

Dopo la verificaione del conto non può essere mo-

l'estato sui beni suoi propri, che pel solo ammontare delle somme, di cui resta ancor debitore.

804. Egli non è risponsale, che delle colpe gravi nell'amministrazione di cui è incaricato.

805. Egli non può vendere i mobili della successione, che col ministero di un ufficiale pubblico, agl'incanti, e dopo gli avvisi, e pubblicazioni usate.

Se egli li rappresenta in natura non è risponsale che della diminuzione del prezzo, o del deterioramento prodotto dalla sua negligenza.

806. Egli non può vendere gl'immobili, che nei modi prescritti dal codice del procedimento civile; è obbligato a destinarne il prezzo ai creditori ipotecarij, che si sono presentati.

807. Egli è tenuto, se i creditori, od altre persone interessate lo esigono, a dar cauzione idonea, e risponsale pel valore dei mobili compresi nell'inventario, o per la porzione del prezzo degl'immobili non assegnata ai creditori ipotecarij.

In difetto di questa cauzione, i mobili si vendono, ed il loro prezzo vien depositato unitamente alla porzione del prezzo degl'immobili non impiegata, per essere convertiti nel pagamento dei pesi della successione.

808. Se vi sono creditori, che si oppongono, l'erede beneficiario non può pagare, che sull'ordine, e nel modo determinato dal giudice.

Se non vi è opposizione dal canto dei creditori, egli paga i creditori, ed i legatarij a misura che si presentano.

809. I creditori, che non avendo fatta opposizione non si presentano, che dopo la verificazione del conto, ed il pagamento del residuo, non hanno altra azione a promuovere, che contro i legatarij.

In amendue i casi l'azione si prescrive nel decorso di tre anni, da computarsi dal giorno della verificazione del conto, e del pagamento del residuo.

810. Le spese de' sigilli, se sono stati apposti, d'inventario, e dei conti sono a carico della successione.

S E Z I O N E IV.

Delle successioni vacanti.

A R T I C O L O 811.

Quando dopo la scadenza del termine per fare l'inventario, e per deliberare, non si presenta veruno a chiedere la successione quando non vi esiste erede cognito, o quelli, che lo sono vi hanno rinunciato, questa successione è riputata vacante.

812. Il tribunale di prima istanza del distretto dove si è aperta, nomina un curatore sulla dimanda delle persone interessate, od a richiesta del commissario del Governo.

813. Il curatore d'una successione vacante deve prima di tutto farne risultare lo stato per via di un inventario; egli ne esercisce, e ne promuove le ragioni: risponde alle dimande fatte contro di essa; amministra col peso di far versare il numerario, che si ritrova nella successione, egualmente che i denari provenienti dal prezzo dei mobili, o degli stabili venduti, nella casa del ricevidore dell'amministrazione nazionale, per la conservazione dei diritti, e col peso di render conto a chi apparterrà.

814. Le disposizioni della sezione III. sulle forme dell'inventario, sul modo d'amministrazione, e sui conti da rendersi per parte dell'erede beneficiario, sono inoltre comuni ai curatori delle successioni vacanti.

C A P I T O L O VI.

Della divisione, e delle collazioni.

S E Z I O N E P R I M A.

Dell'azione per divisione, e di sua forma.

A R T I C O L O 815.

Niuno può essere costretto a restar indiviso; e la divisione si può sempre chiedere, non ostante le proibizioni, e convenzioni contrarie.

Si

Si può tuttavia convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato; questa convenzione non può essere obbligatoria al di là dei cinque anni, ma puossi rinnovare.

816. La divisione si può dimandare ancorchè uno dei coeredi avesse goduto separatamente d'una parte dei beni della successione, se non vi fu un atto di divisione, od un possesso sufficiente per acquistare la prescrizione.

817. L'azione di divisione riguardo ai coeredi minori, od interdetti può venir esercitata dai loro tutori specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Rispetto ai coeredi assenti, l'azione appartiene ai parenti immessi in possesso.

818. Il marito può senza il concorso della moglie, promuovere la divisione degli oggetti mobili, ed immobili ad essa devoluti, che cadono in comunione; riguardo agli oggetti, che non cadono in comunione, il marito non può chiederne la divisione senza il concorso di sua moglie; egli può soltanto, se ha diritto di godere di quelli beni, dimandare una divisione provvisoria.

I coeredi della moglie non possono dimandare la divisione definitiva, salvo chiamando in causa il marito, e la moglie.

819. Se tutti gli eredi sono presenti, e maggiori, l'apposizione de' sigilli sugli effetti ereditarij non è necessaria, e la divisione si può fare nella forma, e con quell'atto, che le parti interessate giudicano conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi vi sono dei minori, o degli interdetti, li sigilli devono apporsi nel più breve termine, od a richiesta degli eredi, od a diligenza del commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza, oppure d'ufficio dal giudice di pace, nel di cui circondario la successione è aperta.

820. I creditori possono anche dimandare l'apposizione de' sigilli in virtù di un titolo esecutivo, o d'una permissione del giudice.

821. Quando i sigilli sono stati apposti tutti li creditori possono far opposizione, sebbene non abbiano nè titolo esecutivo, nè permissione del giudice.

Le formalità per dissigillamento, e la formazione
B 3 dell'

dell'inventario, sono regolate dal codice del procedimento civile.

822. L'azione di divisione, e le contestazioni, che nascono nel corso delle operazioni, sono sottoposte al tribunale del luogo dove si apre la successione.

Egli è nanti questo tribunale, che si procede agl'incanti, e che devono farsi le dimande relative all'evizione delle parti tra li dividendi, e quelle per rescissione di divisione.

823. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se nascono delle contestazioni, o sul modo di procedervi, o sulla maniera di terminarla.

Questo tribunale pronuncia come in materia sommaria, o nomina, se vi è luogo, per le operazioni della divisione, uno dei giudici, sulla di cui relazione decide le contestazioni.

824. L'estimo degl'immobili vien fatto da periti scelti dalle parti interessate, od in caso di loro rifiuto nominati d'ufficio.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi dell'estimo, deve indicare se l'oggetto stimato può essere comodamente diviso, in qual modo; fissare finalmente in caso di divisione ciascuna delle parti, che se ne può formare, ed il loro valore.

825. L'estimo dei mobili, se non se n'è fissato il prezzo in un inventario regolare deve essere fatto da persone di ciò intelligenti, a giusto prezzo, e senza accrescimento.

826. Ciascuno dei coeredi può dimandare la sua parte dei mobili, ed immobili della successione in natura: tuttavia se vi sono creditori staggitori, od opposenti, o se la maggior parte dei coeredi giudica la vendita necessaria per la soddisfazione dei debiti, e pesi della successione, i mobili si vendono pubblicamente nel modo consueto.

827. Se gl'immobili non possono comodamente dividersi, si deve procedere alla vendita per via d'incanti avanti il tribunale.

Tuttavia le parti, se sono tutte maggiori, possono consentire, che gl'incanti si facciano avanti un notaio sulla scelta del quale esse s'accordino.

828. Dopo che i mobili, ed immobili sono stati stimati,

ti, e venduti, il giudice delegato, se vi è luogo, rimette le parti avanti un notaio eletto di consenso, o nominato d'ufficio in caso di dissenso sulla scelta.

Si procede avanti quest' ufficiale ai conti, che li dividenti possono aver reciprocamente fra di loro alla formazione della massa generale, alla composizione delle parti, ed alle indennità da darsi a ciascuno dei dividenti.

829. Ogni coerede conferisce in massa, secondo le regole, che verranno qui appresso stabilite, i doni, che gli sono stati fatti, e le somme, di cui egli è debitore.

830. Se la collazione non si è fatta in natura, i coeredi, ai quali è dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa della successione.

Le porzioni da prelevarsi si prenderanno per quanto sia possibile in oggetti della stessa specie, qualità, e bontà degli oggetti non conferiti in natura.

831. Prelevate queste porzioni, si procede sovra di ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi, o stirpi dividenti.

832. Nella formazione, e composizione delle parti si deve evitare per quanto fia possibile di smembrare le possessioni, e dividere i poderi; ed egli è conveniente il far entrare in ciascuna porzione se si può un' eguale quantità di mobili, stabili, dritti, o crediti della stessa natura, e del medesimo valore.

833. La disuguaglianza delle parti in natura si compensa con una retribuzione od in rendita, od in danaro.

834. Le parti si fanno da uno dei coeredi, se possono accordarsi tra di loro sulla scelta, e se colui, che venne eletto accetta l' incombenza: in caso contrario le parti si faranno da un perito nominato dal giudice delegato.

Esse vengono in seguito estratte a sorte.

835. Pria di procedere all' estrazione delle parti, ciascun dividente è ammesso a proporre li suoi reclami contro la loro formazione.

836. Le regole stabilite per la divisione delle masse da dividersi devonsi anche osservare nella suddivisione da farsi tra le stirpi dividenti.

837. Se nelle operazioni rimesse avanti un notaio insor-

gono delle contestazioni, il notajo estenderà processo verbale delle difficoltà, ed allegazioni rispettive delle parti, le rimanderà avanti il giudice delegato per la divisione, ed inoltre si procederà nel modo prescritto dal codice del procedimento civile.

838. Se tutti li coeredi non sono presenti, o se vi sono fra di loro degl'interdetti, o dei minori anche emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente in conformità delle regole prescritte dagli articoli 819 e seguenti, sino, ed inclusivamente al precedente articolo. Se vi sono più minori, che abbiano degl'interessi opposti nella divisione, verrà dato a ciascun d'essi un tutore speciale, e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso, di cui nel precedente articolo, non si possono fare, che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni dei minori. Gli stranieri vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole qui sopra prescritte, sia dai tutori coll'autorizzazione di un consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati assistiti dai loro curatori, sia a nome degli assenti, o non presenti; sono definitive. Non sono che provvisorie, se le regole prescritte non furono osservate.

841. Qualunque persona anche parente del defunto, che non è in grado di succedergli, ed a cui uno dei coeredi avesse ceduti li suoi diritti alla successione, può essere esclusa dalla divisione, sia da tutti li coeredi, sia da un solo, mediante il rimborso del prezzo della cessione.

842. Dopo la divisione, si rimetteranno a ciascuno dei dividendi li titoli relativi agli effetti, che loro sono toccati in sorte.

I titoli d'una possessione divisa rimangono presso di colui, che ne ha la maggior parte, coll'obbligo di somministrarli all'uopo agli altri dividendi, che vi avranno interesse, quando ne verrà richiesto.

I titoli comuni a tutta l'eredità devonsi rimettere a colui, che venne eletto da tutti gli eredi per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli all'uopo ai dividendi ad ogni richiesta. Se vi è difficoltà su di questa scelta, essa verrà fatta dal giudice.

S E Z I O N E II.

Delle collazioni.

A R T I C O L O 843.

Qualunque erede, eziandio beneficiario, venendo ad una successione deve render conto ai suoi coeredi di tutto ciò, che ha ricevuto dal defunto a titolo di donazione fra vivi direttamente, od indirettamente: esso non può ritenere i doni, nè reclamare i legati ad esso fatti dal defunto, salvochè i doni, ed i legati siangli stati fatti espressamente a titolo d'antiparte, o colla dispensa dal renderne conto.

844. Anche nel caso, in cui i doni, ed i legati fossero stati fatti a titolo d'antiparte, o con dispensa dal renderne conto, l'erede venendo alla divisione non può ritenersi, che pel l'ammontare della quota, di cui si può disporre; il soprappiù è soggetto a collazione.

845. L'erede, che rinuncia alla successione può ciò non ostante ritenere i doni tra vivi, o reclamare i legati fattigli sino all'ammontare della porzione, di cui si può disporre.

846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si trova in grado di succedere quando si apre la successione, è parimenti tenuto alla collazione, salvochè il donatore l'abbia da ciò dispensato.

847. I doni, e legati fatti al figlio di colui, che si trova in grado di succedere all'epoca, in cui si apre la successione, sono sempre considerati fatti con dispensa dalla collazione.

Il padre venendo alla successione del donatore non è tenuto a renderne conto.

848. Parimenti il figlio venendo per diritto proprio alla successione del donatore, non è tenuto a render conto del dono fatto a suo padre, ancorchè avesse accettata la successione di questi; ma se il figlio non viene, che per diritto di rappresentazione, egli deve render conto di ciò, che sarà stato donato a suo padre, eziandio nel caso, in cui avesse rinunciato alla sua eredità.

849. I doni, e legati fatti al consorte di una persona in grado di succedere sono considerati fatti con dispensa dalla resa di conto.

Se i doni, ed i legati sono congiuntamente fatti a due consorti, di cui uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà; se i doni sono fatti allo sposo in grado di succedere, egli li conferisce per intero.

850. La collazione non si fa, che all'eredità del donatore.

851. Devesi render conto di ciò, che fu impiegato per lo stabilimento di uno dei coeredi, o per il pagamento de' di lui debiti.

852. Le spese d'alimenti, di mantenimento, d'educazione, d'apprendissaggio, le spese ordinarie d'indumenti, quelle di nozze, e regali in uso non devono riportare.

853. Lo stesso egli è dei vantaggi, che l'erede ha potuto ritrarre dalle convenzioni stipulate col defunto, purchè queste convenzioni non presentassero alcun vantaggio indiretto allorchè furono fatte.

854. Non vi è neppure obbligo di collazione per le società fatte senza frode fra il defunto ed i suoi eredi, allorchè ne furono stabilite le condizioni da un'atto autentico.

855. I beni immobili periti per accidente, e senza colpa del donatario non sono soggetti a collazione.

856. Li frutti ed interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno, in cui si è aperta la successione.

857. La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede, essa non è dovuta ai legatarij, nè ai creditori della successione.

858. La collazione si fa in natura, o prendendo di meno.

859. Puossi pretendere in natura trattandosi di beni immobili, ogni volta che l'immobile donato non fu alienato dal donatario, e che non vi sono nella successione degl'immobili della stessa natura, valore, e bontà, di cui si possano fare porzioni ad un di presso eguali per gli altri coeredi.

860. La collazione si fa prendendo di meno, quando
il

il donatario ha alienato l'immobile primachè siasi aperta la successione; esse deve corrispondere al valore dell'immobile all'epoca, in cui la successione si è aperta.

861. In ogni caso devesi tener conto al donatario delle spese, che hanno migliorata la cosa, avuto riguardo all'accrescimento del di lei valore al tempo della divisione.

862. Devesi pur anche tener conto al donatario delle spese necessarie da esso fatte per la conservazione della cosa, sebbene esso non abbiano migliorato i fondi.

863. Il donatario dal suo canto è tenuto ai guasti, e deterioramenti, che hanno diminuito il valore dello stabile per fatto proprio, o per sua colpa, e negligenza.

864. Nel caso, in cui lo stabile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti, od i guasti fatti dall'acquirente devono essere scontati in conformità de' due articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell'eredità, franchi, e liberi da ogni peso loro addossato dal donatario: ma li creditori ipotecarij possono intervenire alla divisione per impedire, che la collazione si faccia in frode de' loro diritti.

866. Quando il dono di uno stabile fatto ad una persona in grado di succedere con dispensa da collazione eccede la porzione, di cui si può disporre, la collazione del soprappiù si fa in natura, se la separazione di questo soprappiù può farsi comodamente.

Nel caso contrario, se il soprappiù eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferire lo stabile nella sua integrità, salva ad esso ragione di prelevare sull'eredità il valore della porzione, di cui si può disporre: se questa porzione oltrepassa la metà del valore dello stabile, il donatario può ritenerlo nella sua integrità, con riserva di prender di meno, e di compensare li suoi coeredi in denaro, od altrimenti.

867. Il coerede, che conferisce in natura un immobile, può ritenerne il possesso sino al rimborso effettivo delle somme dovutegli per spese, o miglioramenti.

868. La collazione dei mobili non si fa, che prendendo di meno.

Essa si fa secondo il valore del mobile al tempo della do-

donazione, giusta lo stato d'estimazione annesso all'atto; ed in difetto di questo stato, conforme ad un'estimazione di periti, a giusto prezzo e senza accrescimento.

869. La collazione del denaro donato si fa prendendo di meno nel numerario della successione.

In caso d'insufficienza, il donatario può prescindere dal conferire del denaro, lasciando pell'ammontare, che di ragione, dei mobili, ed in difetto di mobili degli stabili della successione.

S E Z I O N E III.

Del pagamento dei debiti.

ARTICOLO 870.

I coeredi contribuiscono tra di loro al pagamento de' debiti e pesi della successione, ciascheduno in proporzione di ciò che prende.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce cogli eredi a proporzione del profitto, che ne ritrae; ma il legatario particolare non è obbligato per li debiti, e pesi, salva però l'azione ipotecaria sovra lo stabile legato.

872. Allorchè in una successione vi sono stabili gravati di censi costituiti con ipoteca speciale, ciascuno de' coeredi può esigere, che i censi siano soddisfatti, e gli stabili resi liberi primacchè si proceda alla formazione delle parti: se li coeredi dividono la successione nello stato, in cui essa si ritrova, lo stabile gravato deve essere stimato secondo la stessa tassa degli altri stabili: si deduce il capitale del censo sul prezzo totale; l'erede, nella di cui parte cade questo stabile, rimane egli solo incaricato della servitù del censo, e deve garantirne li suoi coeredi.

873. Gli eredi sono obbligati al pagamento dei debiti, e dei pesi della successione in proprio per la loro parte, e porzione virile, ed ipotecariamente per il tutto, salvo loro il regresso, sia contro li loro coeredi, sia contro i legatarij universali, in ragione della parte, per cui debbonvi contribuire.

874. Il legatario particolare, che ha pagato il debito,
di

di cui lo stabile legato era gravato, resta surrogato nelle ragioni del creditore contro gli eredi, e successori a titolo universale.

875. Il coerede, o successore a titolo universale, che per effetto dell'ipoteca ha pagato più di sua parte del debito comune, non ha regresso contro gli altri coeredi, o successori a titolo universale, che per la parte, che ciascuno d'essi deve sopportarne in proprio, anche nel caso, in cui il coerede, che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare ai diritti dei creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, che per effetto del beneficio d'inventario avesse conservata la facoltà di reclamare il pagamento del credito suo proprio, come ogni altro creditore.

876. Nel caso che uno dei coeredi, o successori a titolo universale sia nell'impossibilità di pagare, la sua parte del debito ipotecario è ripartita su tutti gli altri in proporzione.

877. I titoli esecutori contro il defunto sono parimenti esecutori contro l'erede in persona: e nondimeno il creditore non potrà promuoverne l'esecuzione, che otto giorni dopo la notificazione di questi titoli alla persona, od al domicilio dell'erede.

878. Essi possono dimandare in tutti li casi, e contro qualunque creditore la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

879. Questo diritto però non si può più esercitare quando vi è innovazione nel credito contro del defunto per l'accettazione dell'erede in debitore.

880. Esso si prescrive relativamente ai mobili coll'intervallo di tre anni.

Riguardo agl'immobili, l'azione può esercitarsi sin tantochè sono in proprietà dell'erede.

881. I creditori d'un dividente non sono ammessi a dimandare la separazione dei patrimoni contro li creditori della successione.

882. I creditori d'un dividente per evitare, che la divisione si faccia in frode dei loro dritti, possono opporsi, acciò non vi si proceda che alla loro presenza: essi hanno diritto d'intervenirvi a loro spese; ma non posso-

no opporsi ad una divisione fatta, salvo però, che siavisi proceduto senza di loro, ed in pregiudizio di un' opposizione, ch' essi avessero fatta.

SEZIONE IV.

Degli effetti della divisione, e della guarentigia delle parti.

ARTICOLO 883.

Ciascun coerede è considerato come se avesse succeduto solo, ed immediatamente a tutti gli effetti compresi nella sua parte, od a lui toccati in sorte agl' incanti, e non avesse giammai avuta la proprietà degli altri effetti della successione.

884. I coeredi sono rispettivamente risponsali gli uni verso gli altri delle molestie, ed evizioni, che derivano soltanto da una causa antecedente alla divisione.

La guarentigia non ha luogo, se la specie d' evizione sofferta fu eccettuata da una clausola particolare, ed espressa nell' atto di divisione; essa cessa, se egli è per sua colpa, che il coerede soffre l' evizione.

885. Ciascheduno de' coeredi è obbligato in proprio, a proporzione della sua parte ereditaria, ad indennizzare il suo coerede della perdita, che gli ha causata l' evizione.

Se uno de' coeredi non si trova in istato di pagare, la porzione, di cui egli è debitore, deve essere egualmente ripartita tra il cautelato, ed i coeredi, che possono pagare.

886. La guarentigia della possibilità di pagare del debitore di un censo, non avrà effetto, che nei cinque anni dopo la divisione. Non vi è luogo a guarentigia, a motivo dell' impossibilità di pagare del debitore, quando essa non sopraggiunse, che dopo fatta la divisione.

S E Z I O N E V.

Della rescissione in materia di divisione.

ARTICOLO 887.

Possonsi rescindere le divisioni per causa di violenza, o di frode.

Può anche esservi luogo a rescissione allorquando uno de' coeredi dimostra, seguita a suo pregiudizio, una lesione eccedente il quarto. La semplice ommissione di un effetto della successione non dà luogo all'azione di rescissione, ma solamente ad un supplemento all'atto di divisione.

888. L'azione di rescissione è ammessa contro qualunque atto, che ha per oggetto di far cessare l'indivisione tra coeredi, ancorchè fosse qualificato di vendita, di cambio, e transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione, o l'atto, che ne tiene luogo, l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sulle difficoltà reali, che presentava il primo atto, quand'anche non vi fosse stata a questo riguardo alcuna lite cominciata.

889. Non è ammessa l'azione contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi, o da uno d'essi.

890. Per giudicare se vi sia stata lesione si apprezzano gli effetti secondo il loro valore al tempo della divisione.

891. Il convenuto su d'una dimanda di rescissione può fermarne il corso, ed impedire una nuova divisione, offrendo, e somministrando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria od in numerario, od in natura.

892. Il coerede, che ha alienato la sua porzione o tutta, od in parte, non è più ammissibile ad intentare l'azione di rescissione per frode, o violenza, se l'alienazione, che ha fatta, è posteriore alla scoperta della frode, od alla cessazione della violenza.

LEG-

LEGGE SECONDA

DEL LIBRO III. DEL CODICE.

Dei 13. fiorile anno 11.

TITOLO II. DEL CODICE.

Delle donazioni tra vivi , e dei testamenti .

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 893.

Nluno potrà disporre de' suoi beni a titolo gratuito, che per donazione tra vivi, o per testamento, nei modi infra stabiliti.

894. La donazione tra vivi è un atto, col quale il donatore si spoglia nell'istante, ed irrevocabilmente della cosa donata a favore del donatario, che l'accetta.

895. Il testamento è un atto, col quale il testatore dispone per il tempo, in cui più non esisterà, di tutti, o di una parte de' suoi beni, e che può revocare.

896. Le sostituzioni sono proibite.

Ogni disposizione, in vigore di cui il donatario, l'erede istituito, o legatario sarà incaricato di conservare, e restituire ad un terzo il dono, la successione, od il legato, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all'erede istituito, od al legatario.

897. Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni permesse ai padri, alle madri, ai fratelli, ed alle sorelle nel capitolo V. di questo titolo.

898. La disposizione, in vigore di cui un terzo fosse chiamato a percepire il dono, l'eredità, od il legato nel caso, in cui il donatario, l'erede istituito, od il legatario non l'accettassero, non sarà considerata come una sostituzione, e sarà valida.

899. Lo stesso sarà della disposizione tra vivi, o testa-

stamentaria , con cui l'usufrutto sarà assegnato ad uno , e la nuda proprietà all'altro .

900. In qualunque disposizione tra vivi , o testamentaria , le condizioni impossibili , quelle , che saranno contrarie alle leggi , od ai costumi , saranno considerate per non scritte .

CAPITOLO PRIMO.

Della capacità di disporre , o di ricevere per via di donazione tra vivi , o per via di testamento .

ARTICOLO 901.

Per fare una donazione tra vivi , od un testamento bisogna essere sano di mente .

902. Chiunque può disporre , o ricevere sia per via di donazione tra vivi , che per testamento , eccetto colui , che la legge dichiara incapace .

903. Il minore in età inferiore agli anni sedici non potrà in modo alcuno disporre , salvo ciò , ch'è stabilito nel capitolo VIII. *delle donazioni tra sposi* .

904. Il minore giunto all'età di sedici anni non potrà disporre , che per via di testamento , e per la concorrente soltanto della metà de' beni , di cui la legge permette al maggiore di disporre .

905. La donna maritata non potrà far donazione tra vivi senza l'assistenza , od il consenso speciale del suo marito , o senza esservi giudizialmente autorizzata in conformità di ciò , ch'è prescritto dagli articoli 219. , e 217. nel titolo del matrimonio .

Essa non avrà bisogno nè del consenso del marito , nè dell'autorizzazione giudiziaria per disporre per via di testamento .

906. Per essere capace di ricevere tra vivi , basta d'essere concepito al tempo della donazione .

Per essere capace di ricevere in vigore di testamento , basta essere concepito all'epoca del decesso del testatore . Tuttavia la donazione , od il testamento non avranno il loro effetto , che quando il fanciullo sarà nato capace di vita .

907. Il minore sebben giunto all'età d'anni sedici, non potrà neppure per via di testamento disporre a vantaggio del suo tutore.

Il minore, divenuto maggiore non potrà disporre nè per via di donazione tra vivi, nè per via di testamento a vantaggio di colui, che sarà stato suo tutore, se precedentemente non si è reso, e verificato il conto definitivo della tutela.

Sono eccettuati nei due casi sovra menzionati gli ascendenti dei minori, che sono, o che furono loro tutori.

908. I figli naturali nulla potranno ricevere per via di donazione tra vivi, o di testamento, oltre di ciò, che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

909. I dottori in medicina, od in chirurgia, gli ufficiali di sanità, e gli speciali, che avranno curata una persona nel corso della malattia, di cui muore, non potranno trarre profitto dalle disposizioni tra vivi, o testamentarie, ch'essa avesse fatte a di loro favore durante il tempo di questa malattia.

Sono eccettuate 1. le disposizioni remuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente, ed ai servizi prestati;

2. Le disposizioni universali nel caso di parentela sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea diretta, salvo che colui a vantaggio di chi fu fatta la disposizione, non sia egli medesimo nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osserveranno riguardo al ministro del culto.

910. Le disposizioni tra vivi, o per via di testamento a vantaggio degli ospizi, de' poveri di un comune, o di stabilimenti d'utilità pubblica, non avranno il loro effetto, che quando verranno autorizzate da un decreto del Governo.

911. Qualunque disposizione a vantaggio di un incapace sarà nulla, sia che si finga sotto la forma di un contratto oneroso, sia che si faccia sotto il nome d'interposte persone.

Saranno considerate interposte persone il padre, e la
ma-

madre, i figli, e discendenti, ed il consorte della persona incapace.

912. Non si potrà disporre a vantaggio di uno straniero salvo nel caso, in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio di un Francese.

C A P I T O L O II.

Della porzione di beni, di cui si può disporre, e della riduzione.

S E Z I O N E P R I M A.

Della porzione di beni, di cui si può disporre.

A R T I C O L O 913.

Le liberalità sia per via d'atti tra vivi, sia per via di testamento, non potranno eccedere la metà de' beni del disponente, se egli non lascia al tempo di sua morte, che un figlio legittimo, il terzo se lascia due figli: il quarto se ne lascia tre, od un maggior numero.

914. Sono compresi nell'articolo precedente sotto il nome di *figlio* i discendenti in qualunque grado essi siano; tuttavia non sono annoverati, che per il figlio, che rappresentano nella successione del disponente.

915. Le liberalità per mezzo d'atti tra vivi, o per via di testamento non potranno eccedere la metà de' beni, se in mancanza di figlio il defunto lascia uno, o più ascendenti in ciascuna delle linee paterna, e materna; ed i tre quarti, se non lascia ascendenti, che in una linea.

I beni in tal guisa riservati a vantaggio degli ascendenti saranno da essi ereditati nell'ordine, in cui la legge li chiama a succedere, e se non vi sono ascendenti, che in una linea, avranno essi soli diritto a questa riserva, in tutti li casi, in cui una divisione fatta in concorrenza di collaterali loro non desse la quota di beni, alla quale essa è fissata.

916. In mancanza di ascendenti, e discendenti, le libe-

ralità per via d'atti tra vivi, o testamentarij potranno esaurire la totalità dei beni.

917. Se la disposizione per via d'atti tra vivi, o per via di testamento è di un usufrutto, o di un censo vitalizio, il di cui valore ecceda la quota, di cui si può disporre, gli eredi, a di cui vantaggio la legge fa una riserva avranno la scelta, o di eseguire questa disposizione, o di abbandonare la proprietà della quota, di cui si può disporre.

918. Il valore in piena proprietà dei beni alienati, sia col peso di pensione vitalizia, sia mediante riserva d'usufrutto, ad una delle persone in grado di succedere in linea retta, verrà scontato sulla porzione, di cui si può disporre, ed il soprappiù, se ve n'ha, sarà conferito in massa. Questo sconto, e questa collazione non potranno dimandarsi da quelle altre persone in grado di succedere in linea retta, che avessero acconsentito a queste alienazioni, nè in verun caso dalle persone in grado di succedere in linea collaterale.

919. Si potrà far donazione o per mezzo di atto tra vivi, o per via di testamento di tutta o parte della quota, di cui si può disporre ai figli, od alle altre persone in grado di succedere al donatore, senza che il donatario, od il legatario, che succedono, siano tenuti a conferirla, purchè la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte.

La dichiarazione, che il dono, od il legato è a titolo d'antiparte, potrà farsi o nell'atto, che conterrà la disposizione, o posteriormente, nel modo prescritto per le disposizioni tra vivi, o testamentarie.

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni, o dei legati.

ARTICOLO 920.

Le disposizioni sì tra vivi, che per causa di morte, che eccederanno la quota, di cui si può disporre, si potranno ridurre a questa quota al momento, in cui si aprirà la successione.

921. La riduzione delle disposizioni tra vivi non si potrà dimandare, che da coloro, a di cui vantaggio la legge fa la riserva, dai loro eredi, od aventi causa: li donatarj, i legatarj, ed i creditori del defunto non potranno dimandare questa riduzione, nè trarne vantaggio.

922. La riduzione si stabilisce formando una massa di tutti li beni esistenti al tempo del decesso del donatore: o del testatore: vi si riuniscono per finzione quelli, di cui si è disposto per donazione tra vivi, giusta il loro stato, all'epoca delle donazioni, ed il loro valore al tempo del decesso del donatore; si calcola su tutti questi beni, dopo d'averne dedotti i debiti, quale sia la quota, di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi, che lascia.

923. Non vi sarà giammai luogo a ridurre le disposizioni tra vivi, che dopo d'aver esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposizioni testamentarie, e quando vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall'ultima donazione, e così di seguito risalendo dalle ultime alle più antiche.

924. Se la donazione tra vivi riducibile è stata fatta ad una delle persone in grado di succedere, potrà essa ritenere sui beni caduti nella donazione il valore della porzione, che gli appartenerrebbe in qualità d'erede, nei beni di cui non poteva disporre, se sono della stessa natura.

925. Allor quando il valore delle donazioni tra vivi eccederà, od uguaglierà la quota, di cui si può disporre tutte le disposizioni testamentarie inefficaci.

926. Allorchè le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota, di cui si può disporre, o la parte di questa quota, che rimanesse dopo d'essersi dedotto il valore delle donazioni tra vivi, la riduzione si farà proporzionalmente senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

927. Tuttavia in tutti i casi, in cui il testatore avrà espressamente dichiarato essere sua volontà, che un legato sia pagato preferibilmente agli altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato, che ne sarà l'oggetto, non sarà ridotto, che quando il valore degli altri non fosse sufficiente a compiere la riserva legale.

928. Il donatario restituirà i frutti di ciò, ch' eccederà la porzione di cui si può disporre, principiando dal giorno del decesso del donatore, se la dimanda di riduzione si è fatta nel corso dell'anno: in caso contrario li restituirà dal giorno della dimanda.

929. Gl' immobili da ricuperarsi per l' effetto della riduzione, si ricupereranno liberi dai pesi dei debiti, od ipoteche addossategli dal donatario.

930. L' azione di riduzione, o rivendicazione potrá essercire dagli eredi contro li terzi possessori degli stabili facienti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj nello stesso modo, e secondo l' ordine medesimo, che contro li donatarj stessi, fattasi però prima l' escussione de' loro beni. Quest' azione dovrà promuoversi secondo l' ordine di data delle alienazioni, cominciando dalla più recente.

CAPITOLO III.

Delle donazioni tra vivi.

SEZIONE PRIMA.

Della forma delle donazioni tra vivi.

ARTICOLO 931.

Tutti gli atti portanti donazione tra vivi saranno fatti avanti notaj, nella forma consueta de' contratti, e se ne terrà minuta, sotto pena di nullità.

932. La donazione tra vivi non obbligherà il donatore, e non produrrà alcun effetto, che dal giorno, ch' essa sarà stata accettata in termini espressi.

L' accettazione potrà farsi pendente la vita del donatore con un atto posteriore ed autentico, di cui si terrà minuta; ma allora la donazione non avrà effetto riguardo al donatore, che dal giorno in cui l' atto comprovante quest' accettazione gli sarà stato notificato.

933. Se il donatario è maggiore, l' accettazione deve farsi da esso medesimo, od a suo nome, da persona mu-

nita di sua procura contenente la facoltà d' accettare la donazione fatta, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che si fossero fatte, e potessero farsi.

Questa procura dovrà farsi avanti notaj, e se ne dovrà unire una spedizione alla minuta della donazione, od alla minuta dell' accettazione, che fosse fatta in atto separato.

934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del suo marito, od in caso del rifiuto del marito, senza l' autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto dagli articoli 217 e 219 del titolo *del matrimonio*.

935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto dovrà venir accettata dal suo tutore, in conformità dell' articolo 463. del titolo *della minor età*.

Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza del suo curatore.

Tuttavia il padre, e la madre del minore emancipato, o non, o gli altri ascendenti, anche pendente la vita del padre, e della madre, sebbene non siano nè tutori, nè curatori del minore, potranno accettare per esso.

936. Il sordo, e muto, che saprà scrivere, potrà accettare egli stesso, o per mezzo di un procuratore.

Se egli non sa scrivere, l' accettazione dovrà farsi da un curatore nominato a tal effetto secondo le regole stabilite nel titolo *della minor età*.

937. Le donazioni fatte a vantaggio d' ospizj, dei poveri d' un comune, o di stabilimenti d' utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori di questi comuni, e stabilimenti, dopo d' essere a ciò stati debitamente autorizzati.

938. Basterà il consenso delle parti per rendere perfetta la donazione debitamente accettata; e la proprietà degli oggetti donati passerà al donatario, senza che sia necessaria altra tradizione.

939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d' ipoteca, la trascrizione degli atti contenenti la donazione, e l' accettazione, come pure la notificazione dell' accettazione, che avesse avuto luogo per via d' atto separato, dovrà

vrà farsi agli uffizj delle ipoteche, nel cui circondario esistono i beni.

940. Questa trascrizione si farà a diligenza del marito, quando i beni saranno stati donati a sua moglie; e se il marito non adempisce a questa formalità, la moglie potrà farvi divenire senza autorizzazione.

Quando la donazione verrà fatta a minori, ad interdetti, od a pubblici stabilimenti, la trascrizione si farà a diligenza dei tutori, curatori, od amministratori.

941. La mancanza di trascrizione potrà esser opposta da qualunque persona avente interesse, eccetto però da quelle, che sono incaricate di farla seguire o dagli aventi causa da esse, o dal donatore.

942. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in tempo contro il difetto d'accettazione, o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il ricorso contro dei loro tutori o mariti se vi è luogo, e senza che possa farsi luogo alla predetta restituzione neppure nel caso, in cui i detti tutori, e mariti fossero nell'impossibilità di pagare.

943. La donazione tra vivi non potrà comprendere, che i beni presenti del donatore; se essa comprende beni futuri, sarà nulla per questa parte.

944. Qualunque donazione tra vivi, fatta sotto condizioni, la di cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donatore, sarà nulla.

945. Essa sarà parimenti nulla se fu fatta colla condizione di pagare altri debiti, o pesi; che quelli, i quali esistevano all'epoca della donazione, o che fossesi espressi o nell'atto di donazione, o nello stato, che dovrebbe esservi annesso.

946. Nel caso, in cui il donatore siasi riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione, o di una somma determinata sui beni di cui fece donazione, se egli muore senza averne disposto, detto effetto, o tale somma apparterrà agli eredi del donatore, non ostante qualunque clausula, o stipulazione a ciò contraria.

947. I quattro articoli precedenti non sono applicabili alle donazioni, di cui si fa menzione nei capitoli VII. ed VIII. di questo titolo.

948. Qualunque atto di donazione d'effetti mobili non sarà valido, che per gli effetti, di cui si sarà annesso alla minuta della donazione uno stato d'estimo sottoscritto dal donatore, e dal donatario, o da coloro, che accettano per esso.

949. E' permesso al donatore di riservare a suo vantaggio, o di disporre a vantaggio d'un altro del godimento, od usufrutto dei beni mobili, o stabili donati.

950. Allorchè la donazione d'effetti mobili sarà stata fatta con riserva d'usufrutto, il donatario dovrà, cessato l'usufrutto, prendere gli effetti donati, che esisteranno in natura, nello stato, in cui si ritroveranno; ed egli avrà azione contro il donatore, od i suoi eredi riguardo agli effetti non esistenti per l'ammontare del valore, che loro si sarà fissato nello stato d'estimazione.

951. Il donatore potrà stipulare il diritto di recuperare gli effetti donati, sì nel caso che il donatario solo premuoja, come in quello, che vengano a premorire il donatario, ed i suoi discendenti.

Questo diritto non si potrà stipulare, che a vantaggio del solo donatore.

952. L'effetto del diritto di cui sopra sarà di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donatore franchi, e liberi da ogni peso, ed ipoteca, salva però l'ipoteca della dote, e delle convenzioni matrimoniali, se gli altri beni dello sposo donatario non bastano, e nel caso soltanto, in cui la donazione sia segli fatta nello stesso contratto di matrimonio, da cui risultano tali diritti, ed ipoteche.

SEZIONE II.

*Delle eccezioni alla regola d'irrevocabilità
delle donazioni tra vivi.*

ARTICOLO 953.

La donazione fra vivi non si potrà rivocare, che per causa d'inesecuzione delle condizioni, colle quali si farà
fat-

fatta, per causa d'ingratitude, e per causa di sopravvenienza di figli.

954. Nel caso di revocazione a motivo d'inesecuzione delle condizioni, i beni ritorneranno al donatore, liberi da ogni peso, ed ipoteca imposta loro dal donatario; ed il donatore avrà contro i terzi possessori degl'immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro lo stesso donatario.

955. La donazione fra vivi non potrà revocarsi per causa d'ingratitude, che nei casi seguenti:

1. Se il donatario ha insidiata la vita del donatore;
2. Se si è reso colpevole verso di lui di cattivi trattamenti, delitti, o gravi ingiurie;
3. Se gli nega gli alimenti.

956. La revocazione per causa d'inesecuzione delle condizioni, o per causa d'ingratitude, non avrà mai luogo di pien diritto.

957. La dimanda di revocazione per causa d'ingratitude dovrà farsi nell'anno, da computarsi dal giorno del delitto, dal donatore ascritto al donatario, o dal giorno, che il delitto avrà potuto esser noto al donatore.

Questa revocazione non si potrà dimandare dal donatore contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donatore contro il donatario, salvochè in questo ultimo caso l'azione sia stata promossa dal donatore, o ch'egli siasi reso defunto pendente l'anno dal commesso delitto.

958. La revocazione per causa d'ingratitude non pregiudicherà nè le alienazioni fatte dal donatario, nè le ipoteche, od altri pesi reali, che avrà potuto imporre sull'effetto donato, purchè ciò tutto abbia preceduta l'iscrizione, che si fosse fatta dell'estratto della dimanda di revocazione in margine della trascrizione prescritta dall'articolo 939.

Nel caso di revocazione, il donatario verrà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della dimanda, ed i frutti, principando dal giorno di questa dimanda.

959. Le donazioni a favor di matrimonio non si potranno revocare per causa d'ingratitude.

960. Tutte le donazioni tra vivi, fatte da persone, che non aveano figli, o discendenti in vita al tempo della do-
na-

nazione, di qualunque valore esse siano, e per qualsivoglia titolo siansi fatte, ancorchè fossero reciproche, o remuneratorie, come pure quelle, che fossero state fatte agli sposi a favore di matrimonio da altre persone, salvo dagli ascendenti, o da uno sposo all' altro, s'intenderanno rivate di pien diritto per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donatore, come anche d'un postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale per mezzo di susseguente matrimonio, se egli è nato dopo la donazione.

961. Questa revocazione avrà luogo ancorchè il figlio del donatore, e della donatrice fosse concepito al tempo della donazione.

962. La donazione s'intenderà parimenti revocata allorchè il donatario fosse entrato al possesso dei beni donati, e vi fosse stato lasciato dal donatore dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia obbligato alla restituzione dei frutti da lui raccolti, di qualunque natura essi sieno, salvo dal giorno, che la nascita del figlio, o la sua legittimazione per susseguente matrimonio gli sarà stata notificata per via giuridica, o per via di altro atto autentico, e ciò quand'anche la dimanda per rientrare in possesso de' beni donati non fosse stata fatta, che dopo questa notificazione.

963. I beni compresi nella donazione, revocata di pien diritto, rientreranno nel patrimonio del donatore liberi da ogni peso, ed ipoteca loro imposta dal donatario, e non potranno restar soggetti, neppure sussidiariamente, alla restituzione della dote della moglie di questo donatario, dei suoi diritti, od altre convenzioni matrimoniali, e ciò avrà luogo quand'anche la donazione fosse stata fatta in favore del matrimonio del donatario, si fosse inserita nel contratto, ed il donatore si fosse obbligato nell'atto di donazione come cauzionario per l'esecuzione dei patti matrimoniali.

964. Le donazioni in tal modo rivate non potranno rinnovarsi, od avere di nuovo il loro effetto, nè per causa della morte del figlio del donatore, nè in forza di alcun atto di conferma; e se il donatore vuol donare gli stessi beni al medesimo donatario, sì prima, che dopo la morte del figlio, in vista della di cui nascita la donazione
era

era stata revocata, non potrà ciò fare, che con una nuova disposizione.

965. Qualunque clausula, o convenzione in virtù di cui il donatore avesse rinunciato alla revocazione della donazione non ostante la sopravvenienza di un figlio verrà considerata per nulla, e non produrrà alcun effetto.

Il donatario, gli suoi eredi, od aventi causa, od altri possessori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far valere la donazione revocata colla sopravvenienza d'un figlio, salvo dopo il possesso di trent'anni, che non dovranno computarsi che dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donatore, ancorchè postumo, e ciò senza pregiudizio delle interruzioni come di diritto.

C A P I T O L O IV.

Delle disposizioni per via di testamento.

S E Z I O N E P R I M A.

Delle regole generali sulla forma de' testamenti.

A R T I C O L O 967.

Chiunque potrà disporre per via di testamento sia a titolo d'istituzione d'erede, sia a titolo di legato, sia sotto qualunque altra denominazione propria a manifestare la sua volontà.

968. Non si potrà fare testamento da due, o più persone nello stesso atto, sì a vantaggio d'un terzo, che a titolo di disposizione reciproca.

969. Un testamento potrà essere olografo, (scritto dallo stesso testatore,) fatto per via d'atto pubblico, od in forma mistica.

970. Il testamento olografo non sarà valido, se egli non è scritto per intero, datato, e sottoscritto di proprio pugno dal testatore; egli non è soggetto a verun'altra formalità.

971. Il testamento per atto pubblico si è quello che viene ricevuto da due notaj alla presenza di due testimoni.

stimonj , o da un notajo in presenza di quattro testimoni.

972. Se il testamento è ricevuto da due notaj , verrà loro dettato dal testatore , e deve essere scritto da uno di questi notaj tal quale gli è dettato.

Se non vi ha , che un notajo , deve parimenti esser dettato dal testatore , e scritto da questo notajo .

Nell' uno , e nell' altro caso se ne deve far lettura al testatore in presenza de' testimoni .

Si deve fare espressa menzione di ogni cosa .

973. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore ; se egli dichiara di non sapere , o non poter sottoscrivere , si farà nell' atto menzione espressa della sua dichiarazione , del pari che della causa , che lo impedisce di sottoscrivere .

974. Il testamento dovrà essere sottoscritto dai testimoni ; nulla di meno nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimoni , se il testamento è ricevuto da due notaj , e che venga sottoscritto da due dei quattro , s' egli è ricevuto da un solo .

975. Non potranno esser ammessi per testimoni del testamento fatto per via d' atto pubblico , nè i legatarj , per qualunque titolo essi lo siano , nè li loro parenti , od affini sino al quarto grado inclusivamente , nè i praticanti dei notaj , dai quali gli atti verranno ricevuti .

Allorchè il testatore vorrà fare un testamento mistico , o secreto , dovrà sottoscrivere le sue disposizioni , sia che le abbia scritte egli stesso , sia che le abbia fatte scrivere da un altro : la carta , che conterrà queste disposizioni , oppure quella , che servirà d' involto , se ve n' ha , sarà chiusa , e sigillata . Il testatore lo presenta così chiuso , e sigillato al notajo , ed a sei testimoni almeno , oppure lo farà chiudere , e sigillare alla loro presenza , e dichiarerà , che il contenuto in quella carta è il suo testamento scritto , e sottoscritto da lui medesimo , oppure scritto da un altro , e da lui sottoscritto ; il notajo ne estenderà l' atto di soprascritta , che verrà scritto su di questa carta , oppure sul foglio inserviente d' involto : questo atto verrà sottoscritto sì dal testatore , che dal notajo , egualmente che dagli altri testimoni . Tutto quanto
so-

sopra si farà continuamente, e senza occuparsi d'altri atti, e nel caso, in cui il testatore a motivo d'un impedimento sopraggiunto dopo la sottoscrizione del testamento non possa sottoscrivere l'atto di soprascritta, si farà menzione della dichiarazione, che ne avrà fatto, senza che sia perciò necessario d'accrescere il numero de' testimonj.

977. Se il testatore non sa sottoscrivere, o se non ha potuto eseguirlo al tempo, in cui fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto all'atto di soprascritta un testimonio di più del numero richiesto dal precedente articolo, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj; e vi si farà menzione della causa, per cui questo testimonio sarà stato richiesto.

978. Coloro, che non sanno, o non possono leggere, non potranno fare disposizione veruna in forma di testamento mistico.

979. Nel caso, in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà egli fare un testamento mistico, purchè questo sia intieramente scritto, datato, e sottoscritto di suo pugno, che lo presenti al notajo, ed agli altri testimonj, ed in fronte dell'atto di sottoscrizione scriva in loro presenza, che la carta ch'egli presenta, si è il suo testamento: dopo del che il notajo scriverà l'atto di soprascritta, in cui si farà menzione, che il testatore ha scritte queste parole alla presenza del notajo, e de' testimonj; e s'osservierà in oltre tutto ciò, ch'è prescritto dall'articolo 976.

980. I testimonj richiesti a trovarsi presenti al testamento dovranno essere maschi, maggiori, dimoranti nella repubblica, ed esercenti i diritti civili.

S E Z I O N E II.

Delle regole particolari sulla forma di alcuni testamenti.

ARTICOLO 981.

I testamenti dei militari, e delle persone impiegate presso le armate potranno in qualsivoglia paese essere rice-

devuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufficiale d'un grado superiore, alla presenza di due testimonj, o da due commissarij di guerra, o da uno di questi commissarij, alla presenza di due testimonj.

982. Se il testatore è ammalato, o ferito potransi anche ricevere dall' ufficiale di sanità in capo, assistito dal comandante militare incaricato della pulizia dell' ospizio.

983. Le disposizioni dei precedenti articoli non avranno luogo, che a favore di quelli, che saranno in spedizione militare, od acquartierati, o di guarnigione fuori del territorio della Repubblica, oppure prigionieri presso il nemico, e coloro, che saranno a quartiere, o di guarnigione nell' interno non potranno profittarne, salvo che si trovino in una piazza assediata, oppure in una cittadella, ed altro luogo, ove le porte siano chiuse, e le comunicazioni interrotte a motivo della guerra.

984. Il testamento fatto nella forma qui sopra stabilita sarà nullo sei mesi dopo, che il testatore sarà ritornato in un luogo dove potrà farlo nelle forme consuete.

985. I testamenti fatti in un luogo, col quale sia interdetta ogni comunicazione a motivo di peste, od altra malattia contagiosa, potranno farsi avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficiali municipali del comune alla presenza di due testimonj.

986. Questa disposizione avrà luogo tanto a favore di coloro, che fossero affetti da queste malattie, che di quelli, che si trovassero nei luoghi infetti, ancorchè non fossero a quel tempo ammalati.

987. I testamenti menzionati nei due precedenti articoli saranno nulli sei mesi dopo, che si saranno ristabilite le comunicazioni nel luogo, ove ritrovasi il testatore, o sei mesi dopo, che egli si sarà portato in un luogo, dove le medesime non siano interrotte.

988. I testamenti fatti sul mare nel corso d' un viaggio potransi ricevere; cioè,

A bordo dei vascelli, ed altri bastimenti dello stato dall' ufficiale comandante il bastimento, od in sua mancanza da colui, che lo supplisce nell' ordine di servizio, sì l' uno che l' altro coll' assistenza dell' ufficiale d' amministrazione, o di quello, che ne fa le veci:

Ed

Ed a bordo dei bastimenti di commercio dallo scrivano della nave, o da colui, che ne fa le funzioni, l'uno, e l'altro parimenti coll'assistenza del capitano, del proprietario, o padrone, od in loro difetto di coloro, che li rimpiazzano.

In tutti li casi questi testamenti dovranno ricevere alla presenza di due testimonj.

989. Sulli bastimenti dello Stato, il testamento del capitano, o quello dell'ufficiale d'amministrazione, e sui bastimenti di commercio, quello del capitano, del proprietario, o padrone, o quello dello scrivano potranno ricevere da coloro, che vengono dopo d'essi nell'ordine di servizio, uniformandosi pel rimanente alle disposizioni del precedente articolo.

990. In tutt'i casi si farà un doppio originale dei testamenti menzionati nei due precedenti articoli.

991. Se il bastimento approda in un porto straniero, nel quale si trovi un commissario delle relazioni commerciali di Francia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a deporre uno degli originali chiuso, o sigillato fra le mani di questo commissario, che lo farà pervenire al ministro della marina, e questi ne farà fare il deposito nella segreteria della giudicatura di pace del luogo del domicilio del testatore.

992. Al ritorno del bastimento in Francia, sia nel porto di armamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento nello stesso modo chiusi, e sigillati, o l'originale, che rimanesse, se in conformità dell'articolo precedente l'altro fosse stato depositato pendente il corso del viaggio, verranno rimessi all'ufficio del preposto all'iscrizione marittima: questi li farà passare senza ritardo al ministro della marina, che ne ordinerà il deposito come è prescritto nello stesso articolo.

993. Si farà menzione sul ruolo del bastimento in margine del nome del testatore, della rimessione, che si sarà fatta degli originali del testamento, sia a mani di un commissario delle relazioni commerciali, sia all'ufficio di un preposto all'iscrizione marittima.

994. Il testamento non verrà riputato fatto sul mare, se bene sia stato fatto pendente il viaggio, se al tempo in cui
fu

fu fatto, la nave approdò ad una terra sia straniera, sia di dominio Francese, ove vi fosse un ufficiale pubblico Francese; nel qual caso non sarà valido, salvochè sia stato fatto secondo le forme prescritte in Francia, o secondo quelle praticate ne' paesi dove si sarà fatto.

995. Le disposizioni suddette saranno comuni ai testamenti fatti dai semplici passeggeri, che non faranno parte dell'equipaggio.

996. Il testamento fatto sul mare nella forma prescritta dall'articolo 988, non sarà valido, che quando il testatore morirà sul mare, oppure nei tre mesi dopo d'essere disceso a terra, ed in luogo dove avrà potuto rifarlo nelle forme consuete.

997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione a vantaggio degli ufficiali del vascello se essi non sono parenti del testatore.

998. I testamenti, di cui si è parlato nei suddetti articoli della presente sezione, verranno sottoscritti dai testatori, e da coloro, che li avranno ricevuti.

Se il testatore dichiara di non sapere, o non poter sottoscrivere, si farà menzione della sua dichiarazione, egualmente che della causa, che lo impedisce di sottoscrivere.

Nei casi, in cui è richiesta la presenza di due testimoni il testamento verrà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto.

999. Se un Francese si troverà in paese straniero, potrà fare le sue disposizioni testamentarie per via di scrittura privata, come è prescritto dall'articolo 970, o per via d'atto autentico nelle forme praticate nel luogo dove vien fatto.

1000. I testamenti fatti in paesi stranieri non potranno avere esecuzione quanto ai beni esistenti in Francia, che dopo d'essere stati registrati all'ufficio del domicilio del testatore, se ne ha conservato uno, altrimenti all'ufficio del suo ultimo domicilio conosciuto in Francia; e nel caso in cui il testamento contenesse disposizioni di stabili, che ivi esistessero, dovrà inoltre venir registrato all'ufficio, nel di cui distretto si trovano gli stabili, senza che si possa esigere un doppio diritto.

1001. Le formalità, cui sono sottoposti i diversi testamenti colle disposizioni della presente sezione, e della sezione precedente, devono osservare sotto pena di nullità.

SEZIONE III.

Delle istituzioni d'erede, e dei legati in generale.

ARTICOLO 1002.

Le disposizioni testamentarie sono, od universali, od a titolo universale, oppure a titolo particolare.

Ciascuna di queste disposizioni tanto nel caso, che siasi fatta sotto la denominazione d'istituzione di erede, che nel caso siasi fatta sotto la denominazione di legato, produrrà il suo effetto secondo le regole qui appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.

SEZIONE IV.

Del legato universale.

ARTICOLO 1003.

Il legato universale è quella disposizione testamentaria, per via di cui il testatore assegna ad una, o più persone la totalità dei beni, ch'egli lascerà al tempo di sua morte.

1004. Allorchè al tempo della morte del testatore vi sono eredi, ai quali è riservata dalla legge una parte de' suoi beni, questi eredi entrano, in seguito alla sua morte, di pien diritto in possesso di tutti i beni dell'eredità, ed il legatario universale è obbligato a chiedere ad essi la rimessione dei beni compresi nel testamento.

1005. Tuttavia negli stessi casi il legatario universale godrà i beni compresi nel testamento, dal giorno della morte, se la dimanda per la remissione fu fatta fra l'anno dopo di quest'epoca; altrimenti non comincerà a goderli, che dal giorno della dimanda fattane in giudizio, o dal

o dal giorno, in cui si fosse spontaneamente acconsentito alla rimessione.

1006. Allorchè alla morte del testatore non vi saranno eredi, ai quali sia riservata dalla legge una porzione dei suoi beni, il legatario universale entrerà di pien diritto in possesso dei beni del defunto, senza essere obbligato a dimandarne la rimessione.

1007. Ogni testamento olografo prima d'essere mandato ad esecuzione verrà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del circondario, in cui la successione si è aperta. Questo testamento verrà aperto se egli è sigillato. Il presidente farà risultare per via di processo verbale della presentazione, dell'apertura, e dello stato del testamento, di cui egli ordinerà il deposito fra le mani del notajo da esso delegato.

Se il testamento è nella forma mistica, la sua presentazione, apertura, descrizione, e deposito si faranno nello stesso modo; ma l'apertura non potrà farsi se non alla presenza di quei notaj, e testimoni sottoscritti all'atto di soprascrizione, i quali si ritroveranno sul luogo, o senza averli chiamati.

1008. Nel caso dell'articolo 1006, se il testamento è olografo, o mistico, il legatario universale sarà tenuto a farsi mettere in possesso con un'ordinanza del presidente fatta appiè di una dimanda, cui verrà unito l'atto di deposito.

1009. Il legatario universale, che si troverà in concorso con un erede, al quale la legge riserva una porzione de beni, sarà obbligato al pagamento dei debiti, e pesi dell'eredità del testatore, in proprio per la sua parte, ed ipotecariamente per il tutto, e sarà obbligato al pagamento di tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è detto negli articoli 926, e 927.

S E Z I O N E V.

Dei legati a titolo universale.

A R T I C O L O 1010.

Il legato a titolo universale è quello, con cui il testatore lega una porzione dei beni, di cui la legge gli permette di disporre, come una metà, un terzo, o tutti li suoi stabili, o tutti li suoi mobili, od una quantità determinata di tutti li suoi stabili, o di tutti li suoi mobili.

Qualunque altro legato non è che una disposizione a titolo particolare.

1011. I legatarij a titolo universale saranno obbligati a dimandare la rimessione agli eredi, ai quali è riservata dalla legge una porzione dei beni, in loro mancanza, ai legatarij universali, ed in difetto di questi, agli eredi chiamati secondo l'ordine stabilito nel titolo *delle successioni*.

1012. Il legatario a titolo universale, sarà obbligato, come il legatario universale, al pagamento dei debiti e pesi dell'eredità del testatore, in proprio per la sua parte, ed ipotecariamente per il tutto.

1013. Allorchè il testatore non avrà disposto, che di una parte della porzione, di cui poteva disporre, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, questo legatario sarà obbligato a contribuire cogli eredi naturali al pagamento dei legati particolari.

S E Z I O N E VI.

Dei legati particolari.

A R T I C O L O 1014.

Ogni legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto alla cosa legata, diritto che si trasmette agli eredi, od aventi causa.

Tuttavia il legatario particolare non potrà mettersi al possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti, od
in-

interessi, che dal giorno della sua dimanda per la rimessione, fatta secondo l'ordine stabilito dall'articolo 1011, o dal giorno, in cui questa rimessione gli fosse stata spontaneamente concessa.

1015. Gli interessi, od i frutti della cosa legata matureranno a favore del legatario dal giorno della morte, e senzachè abbia fatta la sua dimanda in giudizio.

1. Allorchè il testatore avrà espressamente dichiarata nel testamento la sua volontà a questo riguardo;

2. Quando una rendita vitalizia, od una pensione sarà stata legata a titolo di alimenti.

1016. Le spese del giudizio di rimessione saranno a carico dell'eredità, senzachè però ne possa risultare alcuna riduzione dalla riserva legale.

I diritti di registrazione saranno dovuti dal legatario.

Il tutto se non fu altrimenti stabilito col testamento.

Ciascun legato potrà venir registrato separatamente senzachè questa registrazione possa ridondare in vantaggio di alcun altro, che del legatario, o degli aventi da esso causa.

1017. Gli eredi del testatore, od altri debitori di un legato saranno obbligati in proprio a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della parte, che avrà nella successione.

Vi saranno essi obbligati ipotecariamente per il tutto per la concorrente del valore degli stabili dell'eredità, di cui si troveranno al possesso,

1018. La cosa legata verrà rimessa cogli accessorj necessarij, e nello stato, in cui essa si troverà nel giorno della morte del donatore.

1019. Allorchè colui, che legò la proprietà di uno stabile, l'aumento in seguito con acquisti, questi acquisti ancorchè fossero attigui, non verranno, senza una nuova disposizione, considerati come parte del legato.

Non sarà così degli abbellimenti, o delle nuove costruzioni fatte sul fondo legato, oppure di un recinto, di cui il testatore avesse ampliata la cinta.

1020. Se prima, o dopo del testamento la cosa legata fu ipotecata per un debito dell'eredità, od anche per il debito di un terzo, oppure se essa è gravata di un usufrutto, co-

colui che deve pagare il legato non è obbligato a disimpegnarla salvochè sia stato incaricato di ciò fare con disposizione espressa dal testatore.

1021. Allorchè il testatore avrà legata una cosa altrui, il legato sarà nullo, comunque il testatore sapesse, o no, che tal cosa non gli apparteneva.

1022. Quando il legato sarà di una cosa indeterminata, l'erede non sarà obbligato a somministrarla della miglior qualità, e non potrà offrirla dell'infima.

1023. Il legato fatto al creditore non sarà riputato fatto in compenso del suo credito, nè il legato fatto al domestico in compenso de' suoi salari.

1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenuto al pagamento dei debiti dell'eredità, salva la riduzione del legato come si è detto qui sopra, e salva l'azione ipotecaria dei creditori.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentarj.

A R T I C O L O 1025.

Il testatore potrà nominare uno, o più esecutori testamentarj.

1026. Egli potrà loro affidare la custodia di tutti, o solamente di una parte de' suoi mobili, ma essa non potrà durare più d'un anno, da computarsi dal giorno della sua morte.

Se egli loro non l'ha affidata, essi non potranno esigerla.

1027. L'erede potrà far cessare la custodia, offrendo di rimettere agli esecutori testamentarj una somma sufficiente per il pagamento dei legati di cose mobili, o giustificandone il pagamento.

1028. Colui, che non può contrarre obbligazioni non può essere esecutore testamentario.

1029. La donna maritata non potrà accettare l'esecuzione testamentaria, che col consenso di suo marito.

Se ella è separata di beni sia per contratto di matrimonio,

nio, sia in vigore di sentenza, essa potrà accettarla col consenso di suo marito, od in caso di rifiuto mediante autorizzazione giudiziale in conformità di quanto è prescritto dagli articoli 217. e 219. nel titolo *del matrimonio*.

1030. Il minore non potrà essere esecutore testamentario, neppure coll' autorizzazione del suo tutore o curatore.

1031. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, se vi sono eredi minori, interdetti, od assenti.

Essi faranno fare alla presenza dell'erede presuntivo, o dopo d'averlo debitamente chiamato, l'inventario dei beni ereditarij.

Promuoveranno la vendita dei mobili, in mancanza di denari sufficienti per pagare i legati.

Invigileranno acciocchè il testamento venga eseguito, e potranno in caso di contestazione sulla sua esecuzione intervenire per sostenerne la validità.

Dovranno, alla scadenza dell'anno dalla morte del testatore, render conto della loro amministrazione.

1032. Il potere dell'esecutore testamentario non passerà ai suoi eredi.

1033. Se vi sono varj esecutori testamentarij, che abbiano accettato, un solo potrà agire in difetto degli altri; ed essi saranno solidariamente tenuti a render conto dei mobili loro affidati, salvochè il testatore abbia divise le loro funzioni, e che ciascuno d'essi siasi circoscritto alle funzioni stategli attribuite.

1034. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'opposizione dei sigilli, inventario, il conto, e le altre spese relative alle sue funzioni saranno a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

Della revocazione dei testamenti, e della loro caducità.

ARTICOLO 1035.

I testamenti non si potranno revocare in tutto, od in parte, che con un testamento posteriore, o per mezzo di

un atto fatto avanti notaj , porrante dichiarazione del cambiamento di volontà .

1036. I testamenti posteriori , che non rivocheranno in una maniera espressa i precedenti , non annulleranno in questi , che quelle disposizioni ivi contenute , le quali si ravviseranno incompatibili colle nuove , o vi saranno contrarie .

1037. La revocazione fatta in un testamento posteriore avrà tutto il suo effetto , sebbene questo nuovo atto resti senza esecuzione a motivo dell' incapacità dell' erede istituito , o del legatario , o per causa del loro rifiuto di accettare .

1038. Qualunque alienazione verrà fatta dal testatore di tutta , o di una parte della cosa legata , anche per via di vendita colla facoltà del riscatto , o per via di cambio , porterà la revocazione del legato per tutto ciò , che fu alienato , ancorchè l' alienazione posteriore sia nulla , e l' oggetto sia rientrato nel patrimonio del testatore .

1039. Ogni disposizione testamentaria rimarrà senza effetto , se la persona , a favore di cui fu fatta , non ha sopravvissuto al testatore .

1040. Qualsivoglia disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un evenimento incerto , e tale che secondo l' intenzione del testatore non debba venir eseguita , che in quanto l' evenimento succederà , o non succederà , rimarrà senz' effetto se l' erede istituito , od il legatario muore prima che siasi effettuata la condizione .

1041. La condizione , che secondo l' intenzione del testatore non fa che sospendere l' esecuzione della disposizione , non impedirà l' erede istituito , od il legatario d' avere un diritto proprio , e trasmissibile ai suoi eredi .

1042. Il legato rimarrà senza effetto se la cosa legata perì per intero durante la vita del testatore .

Lo stesso sarà se la cosa legata perì dopo la sua morte , senza causa e colpa dell' erede , sebbene questi fosse stato costituito in mora per rimetterla , allorquando essa avrebbe dovuto parimenti perire fra le mani del legatario .

1043. La disposizione testamentaria rimarrà senza effetto allorchè l' erede istituito , od il legatario la ripudierà , o si troverà incapace d' accettarla .

1044. Vi sarà luogo ad accrescimento a vantaggio dei gatarj nel caso, in cui il legato verrà fatto a più persone *congiuntamente*.

Il legato sarà riputato fatto *congiuntamente*, allorchè sarà fatto con una sola, e medesima disposizione, ed il testatore non avrà assegnata a ciascuno dei collegatarj la sua parte della cosa legata.

1045. Sarà anche riputato fatto *congiuntamente* quando una cosa, che non è suscettibile d'essere divisa senza deterioramento sarà stata con lo stesso atto donata a più persone, anche separatamente.

1046. Le stesse cause, che secondo l'articolo 954, e le due prime disposizioni dell'articolo 995. di questo titolo, autorizzeranno la dimanda per la revocazione della donazione tra vivi, verranno ammesse per la dimanda di revocazione delle disposizioni testamentarie.

1047. Se questa dimanda è fondata su d'una grave ingiuria, fatta alla memoria del testatore, essa deve venir promossa fra l'anno, a computarsi dal giorno del delitto.

C A P I T O L O V.

Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del donatore, o testatore, o dei figli dei suoi fratelli, e delle sue sorelle.

A R T I C O L O 1048.

I beni, di cui i padri, e le madri hanno la facoltà di disporre, potranno venire da essi donati tutti, od in parte ad uno, o più dei loro figli per via d'atti tra vivi, o testamentarj, col peso di restituirli ai figli nati, e che fossero per nascere, al primo grado solamente dai detti donatarj.

1049. Sarà valida in caso di morte senza figli la disposizione, che il defunto avesse fatta per via d'atto tra vivi, o testamentario a favore d'uno o varj dei suoi fratelli, o sorelle di tutti, o d'una parte dei beni non riservati dalla legge nella sua successione, col peso di restituire questi beni ai figli nati, o che fossero per nascere, al primo grado solamente, dai detti fratelli, o sorelle donatarj.

1050. Le disposizioni permesse dai due precedenti articoli, non saranno valide, che quando il peso della restituzione sarà a favore di tutti i figli nati o da nascere dal gravato, senza eccezione o preferenza di età, o di sesso.

1051. Se nel caso, di cui sovra, il gravato di restituzione a favore dei suoi figli, muore lasciando dei figli di primo grado, e dei discendenti di un figlio premorto, questi ultimi succederanno, per diritto di rappresentazione, nella porzione del figlio premorto.

1052. Se il figlio, il fratello, o la sorella, cui fossero stati donati dei beni per via d'atto tra vivi, senza peso di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta per via di atto tra vivi, o di testamento, a condizione che i beni precedentemente donati restino sottoposti a questo peso, loro non è più permesso di dividere le due disposizioni fatte a loro vantaggio, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand'anche offerissero di restituire i beni compresi nella seconda disposizione.

1053. Si farà luogo ai diritti dei chiamati all'epoca in cui per qualsivoglia causa il figlio, il fratello, o la sorella gravati di restituzione cesseranno di godere i beni, che vi sono soggetti. La dimissione anticipata dei beni a vantaggio dei chiamati non potrà pregiudicare i creditori del gravato anteriori alla dimissione.

1054. Le mogli dei gravati non potranno avere sui beni soggetti a restituzione, alcuna azione sussidiaria in caso d'insufficienza dei beni liberi, che per il capitale dei denari dotali, e nel caso solamente in cui il testatore l'abbia espressamente ordinato.

1055. Colui, che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso atto, o con un atto posteriore in forma autentica, nominare un tutore incaricato dell'esecuzione di queste disposizioni. Questo tutore non potrà venir dispensato, che per una delle cause espresse nella sezione sesta del capitolo II. del titolo della *minor età, e delle tutele*.

1056. In mancanza di questo tutore, ne verrà nominato uno a diligenza del gravato, o del suo tutore, se egli è minore, nel termine di un mese, da computarsi dal

dal giorno della morte del donatore, o testatore, o dal giorno dopo di questa morte, in cui l'atto contenente la disposizione sarà stato conosciuto.

1057. Il gravato, che non avrà soddisfatto all'articolo precedente, decaderà dal beneficio della disposizione, ed in questo caso potrà venir dichiarato devoluto il diritto a vantaggio dei chiamati, ad istanza sia dei chiamati se sono maggiori, sia dei loro tutori, o curatori se sono minori, od interdetti, sia di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori, od interdetti, od anche d'ufficio ad istanza del commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza del luogo, dove si è aperta la successione.

1058. Dopo la morte di colui, che avrà disposto coll'obbligo di restituzione, si procederà, nelle forme solite, all'inventario di tutti i beni, ed effetti componenti la sua eredità, eccettuato tuttavia il caso, in cui non si trattasse, che di un legato particolare. Questo inventario conterrà l'estimazione a giusto prezzo dei mobili, ed effetti di simil natura.

1059. Esso verrà fatto a richiesta del gravato di restituzione, e nel tempo determinato nel titolo delle successioni, in presenza del tutore nominato per l'esecuzione. Le spese si prenderanno sui beni compresi nella disposizione.

1060. Se l'inventario non fu fatto a richiesta del gravato nel termine di cui sovra, vi si procederà nel mese susseguente, a diligenza del tutore nominato per l'esecuzione, in presenza del gravato, o del suo tutore.

1061. Se non si è soddisfatto al prescritto dai due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario a diligenza delle persone designate nell'articolo 1057, chiamando ad intervenirvi il gravato, od il suo tutore, ed il tutore nominato per l'esecuzione.

1062. Il gravato di restituzione dovrà far procedere per via di tiletti, ed incanti alla vendita di tutti i mobili, ed effetti compresi nella disposizione, ad eccezione però di quelli, di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.

1063. I mobili, ed altri arredi, che fossero stati compresi nella disposizione, colla condizione espressa di con-

servarli in natura, si restituiranno nello stato, in cui si ritroveranno al tempo della restituzione.

1064. I bestiami, ed utensili inservienti alla coltivazione delle terre saranno riputati compresi nelle donazioni tra vivi, o testamentarie di dette terre; ed il gravato sarà solamente tenuto a farli apprezzare, e stimare per renderne l'egual valore al tempo della restituzione.

1065. Verrà fatto dal gravato nel termine di sei mesi, da computarsi dal giorno dell' ultimazione dell' inventario, impiego del numerario, del denaro proveniente dal prezzo dei mobili, ed effetti, che saranno stati venduti, e di quanto si sarà ricevuto in conto de' crediti ereditarij,

Questo termine potrà venir prolungato se vi è luogo.

1066. Il gravato sarà pur anche tenuto a far impiego del denaro proveniente da' crediti, che si saranno esatti, e dal pagamento delle rendite decorse, e ciò nel termine di tre mesi al più tardi dopochè avrà ricevuto tal denaro.

1067. Questo impiego si farà in conformità di ciò, che sarà stato ordinato dall' autore della disposizione, se ha accennato la natura degli effetti, in cui si deve far l' impiego; altrimenti non si potrà fare, che in stabili, o con privilegio su stabili.

1068. L' impiego prescritto dagli articoli precedenti si farà in presenza, ed a diligenza del tutore nominato per l' esecuzione.

1069. Le disposizioni per via d' atto tra vivi, o di testamento coll' obbligo di restituzione verranno pubblicate a diligenza o del gravato, o del tutore nominato per l' esecuzione; cioè quanto agli stabili, colla trascrizione degli atti sui registri degli uffizi d' ipoteche del luogo dove sono posti; e riguardo alle somme impiegate con privilegio sui beni stabili, coll' iscrizione sui beni affetti al privilegio.

1070. Il difetto di trascrizione dell' atto contenente la disposizione potrà venir opposto dai creditori, e terzi acquisitori, anche ai minori, od interdetti, salvo il regresso contro il gravato, e contro il tutore preposto all' esecuzione, e senza che i minori, od interdetti possano venir restituiti contro questo difetto di trascrizione, quand' anche i tutori fosseso nell' impossibilità di pagare.

1071. Il difetto di trascrizione non potrà venir supplito, nè dissimulato per la notizia, che i creditori, od i terzi acquirenti potessero aver avuta della disposizione in qualunque altro modo, che per via della trascrizione.

1072. Non potranno in alcun caso i donatarij, legatarij, nè gli eredi legittimi di colui, che avrà fatta la disposizione, e neppure i loro donatarij, legatarij, od eredi, opporre ai chiamati il difetto di trascrizione, od iscrizione.

1073. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà responsabile in proprio se non si è uniformato in tutto alle regole qui sopra stabilite per far risultare de' beni, per la vendita de' mobili, per l'impiego de' denari, per la trascrizione, e l'iscrizione, ed in generale se non ha usate tutte le diligenze necessarie affinchè si adempisca bene e fedelmente all'obbligo della restituzione.

1074. Se il gravato è minore, egli non potrà neppure nel caso che il suo tutore si trovasse nell'impossibilità di pagare, venir restituito contro l'inesecuzione delle regole, che gli sono prescritte dagli articoli del presente capitolo.

C A P I T O L O VI.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, e dagli altri ascendenti tra i loro discendenti.

A R T I C O L O 1075.

I padri, e le madri, e gli altri ascendenti, potranno fare tra i loro figli, e discendenti la distribuzione, e divisione de' loro beni.

1076. Queste divisioni potranno farsi per via di atti tra vivi, o testamentarij, colle stesse formalità, condizioni, e regole prescritte per le donazioni tra vivi, e testamenti.

Le divisioni fatte per via d'atti tra vivi non potranno riguardare, che i beni presenti.

1077. Se tutti i beni, che l'ascendente lascerà al giorno della sua morte non sono stati compresi nella divisione, quei beni, che non vi saranno stati compresi, verranno divisi in conformità della legge.

1078. Se la divisione non vien fatta tra tutti i figli, che vi saranno all'epoca della morte, ed i discendenti dei premorti, la divisione sarà nulla per intero. Se ne potrà fare una nuova nella forma legale sì dai figli o discendenti, che non ne avranno avuta alcuna parte, egualmente che da coloro, fra i quali la divisione fosse stata fatta.

1079. La divisione fatta dall'ascendente potrà essere impugnata a motivo di lesione eccedente il quarto; potrà anche esserlo nel caso, in cui risultasse dalla divisione, e dalle disposizioni fatte a titolo d'antiparte, che uno dei condivisi avesse un avvantaggio maggiore di quello, ch'è permesso dalla legge.

1080. Il figlio, che per una delle cause espresse nel precedente articolo, impugnerà la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese dell'estimazione; ed esse rimarranno in definitiva a di lui carico, non meno che le spese della lite, se il reclamo non è fondato.

C A P I T O L O VII.

Delle donazioni fatte per contratti di matrimonio agli sposi, ed ai figli, che nasceranno dal matrimonio.

A R T I C O L O 1081.

Qualunque donazione tra vivi di beni presenti, sebbene fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno d'essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figli, che fossero per nascere, salvo nei casi qui sopra enunciati nel capitolo V.

1082. I padri, e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei potranno per contratto di matrimonio far donazione di tutti, o d'una parte dei beni che lasceranno al giorno della loro morte, sì a vantaggio di detti sposi, che a vantaggio dei figli, che fossero per nascere dal loro matrimonio, nel

nel caso in cui il donatore sopravvivesse allo sposo donatario.

Simile donazione, sebben fatta a vantaggio solamente degli sposi, o d'uno d'essi, nel caso che sopravviva il donatore, si presumerà sempre fatta a vantaggio dei figli, e discendenti, che fossero per nascere dal matrimonio.

1083. La donazione nella forma portata dal precedente articolo sarà irrevocabile in questo senso solamente, che il donatore non potrà più disporre a titolo gratuito degli oggetti compresi nella donazione, salvo per somme modiche, a titolo di ricompensa, od altrimenti.

1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti, ed avvenire in tutto, od in parte, coll'obbligo di unire all'atto uno stato estimativo dei debiti, e pesi del donatore esistenti al giorno della donazione; nel qual caso sarà facoltativo al donatario, al tempo della morte del donatore, di attenersi ai beni presenti, rinunciando al soprappiù dei beni del donatore.

1085. Se lo stato menzionato nel precedente articolo non fu unito all'atto contenente la donazione de beni presenti ed avvenire, il donatario sarà obbligato ad accettare o ripudiare questa donazione per intero. Nel caso d'accettazione egli non potrà reclamare, che i beni, i quali esisteranno al giorno della morte del donatore, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti, e pesi dell'eredità.

1086. La donazione per contratto di matrimonio fatta a favore degli sposi, e dei figli che nasceranno dal loro matrimonio, potrassi anche fare colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti, e pesi dell'eredità del donatore, o sotto altre condizioni, la di cui esecuzione dipendesse dalla sua volontà, da qualunque persona siasi fatta la donazione; il donatario sarà tenuto a compiere queste condizioni, se non preferisce di rinunciare alla donazione; e nel caso che il donatore per contratto di matrimonio siasi riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione dei suoi beni presenti, o di una somma fissa da prendersi su questi stessi beni, l'effetto, o la somma, se egli muore senza averne disposto, saranno riputati compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario, od ai suoi eredi.

1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, o dichiarate nulle a pretesto di difetto d'accettazione.

1088. Ogni donazione fatta a favore di matrimonio rimarrà senza effetto, se non segue il matrimonio.

1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi nei termini dei precedenti articoli 1082 1084 e 1086, rimarranno senza effetto se il donatore sopravvive allo sposo donatario, ed ai suoi discendenti.

1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi pel loro contratto di matrimonio saranno al tempo, in cui si aprirà la successione del donatore, riducibili alla porzione, di cui la legge gli permetteva di disporre.

C A P I T O L O VIII.

Delle disposizioni fra gli sposi, sia in occasione del contratto di matrimonio, sia pendente il matrimonio.

A R T I C O L O 1091.

Gli sposi potranno in occasione del contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o fare l'uno all'altro quelle donazioni, che stimeranno a proposito, sotto le modificazioni infra espresse.

1092. Qualunque donazione tra vivi di beni presenti fatta fra gli sposi in occasione del contratto di matrimonio, non sarà riputata fatta colla condizione che sopravviva il donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, ed essa verrà sottoposta a tutte le regole, e forme qui sopra prescritte per questa sorta di donazioni.

1093. La donazione dei beni avvenire, o dei beni presenti, ed avvenire fatta fra gli sposi in occasione del contratto di matrimonio sia semplice, sia reciproca, verrà sommersa alle regole stabilite dal capitolo precedente riguardo alle donazioni per lo stesso oggetto fatte da un terzo, salvochè essa non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio

nio in caso di morte dello sposo donatario prima dello sposo donatore.

1094. Lo sposo potrà, sia in occasione del contratto di matrimonio, sia pendente il matrimonio, nel caso che non lasciasse figli nè discendenti, disporre a favore dell'altro sposo in proprietà di tutto ciò che potrebbe disporre a favore di un estraneo, ed inoltre dell'usufrutto dell'intera porzione, di cui la legge proibisce la disposizione a pregiudizio degli eredi.

E nel caso, in cui lo sposo donatore lasciasse dei figli, o discendenti, potrà egli donare all'altro sposo od un quarto in proprietà, ed un quarto in usufrutto, o la metà di tutti li suoi beni solamente in usufrutto.

1095. Il minore non potrà in occasione di matrimonio far donazione all'altro sposo nè semplice, nè reciproca, che col consenso, e l'assistenza di quelle persone, di cui è richiesto il consenso per la validità del matrimonio; e con questo consenso egli potrà fare tutte le donazioni, che la legge permette allo sposo maggiore di fare all'altro consorte.

1096. Tutte le donazioni fatte tra gli sposi pendente il matrimonio, sebbene abbiano la qualità di donazioni tra vivi, potransi sempre revocare.

Potransi revocare dalla moglie senza esservi autorizzata dal marito, nè giudizialmente.

Queste donazioni non saranno revocate per la sopravvenienza di figli.

1097. I consorti non potranno pendente il matrimonio farsi nè per via d'atto tra vivi, nè per via di testamento alcuna mutua, e reciproca donazione in un solo, e medesimo atto.

1098. L'uomo, o la donna che avendo dei figli di un matrimonio, ne contrarrà un secondo, o susseguente, non potrà far donazione al suo nuovo sposo, che di una parte eguale a quella del figlio legittimo, cui siasi lasciato di meno, e senzachè in alcun caso queste donazioni possano eccedere il quarto dei beni.

1099. Gli sposi non potranno farsi donazione per via indiretta di più di ciò, che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Ogni donazione o velata, o fatta ad una persona interposta sarà nulla.

1100. Saranno riputate fatte a persone interposte le donazioni di uno dei consorti ai figli, o ad uno dei figli dell' altro sposo nati da un altro matrimonio, e quelle fatte dal donatore ai parenti, di cui l' altro sposo sarà erede presuntivo al giorno della donazione, ancorchè quest' ultimo non abbia sopravvissuto al suo parente donatario.

Il marito non potrà in occasione di matrimonio far donazione all' altro sposo né recipere, né recipere che col consenso, e l' assenso di quella persona, cui è richiesto il consenso per la validità del matrimonio, e con questo consenso egli potrà fare tutte le donazioni che la legge permette allo sposo maggiore di tale all' altro sposo.

~~Il marito non potrà in occasione di matrimonio far donazione all' altro sposo né recipere, né recipere che col consenso, e l' assenso di quella persona, cui è richiesto il consenso per la validità del matrimonio, e con questo consenso egli potrà fare tutte le donazioni che la legge permette allo sposo maggiore di tale all' altro sposo.~~

I consorti non potranno pendente il matrimonio farsi né per via di atto tra vivi, né per via di testamento alcuna donazione, e recipere donazione in un solo, o medesimo atto.

1099. Il uomo, o la donna che avendo dei figli di un matrimonio, ne contratti un secondo, o susseguente non potrà far donazione al suo nuovo sposo, che di una parte eguale a quella del figlio legittimo, cui siano indicati di meno, e sentecché in alcun caso queste donazioni possano eccedere il quarto dei beni.

1098. Gli sposi non potranno farsi donazione per via indiretta di più di ciò, che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

CODICE CIVILE

LIBRO TERZO

LEGGE TERZA

Dei 17. Piovoso anno 12.

TITOLO III.

*Dei contratti, e delle obbligazioni convenzionali
in generale.*

Disposizioni preliminari.

ARTICOLO 1101.

IL contratto è una convenzione, per cui una, o più persone si obbligano verso una, o varie altre persone a dare, fare, o non fare qualche cosa.

1102. Il contratto è *sinallagmatico*, o bilaterale, allorchè li contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. Egli è *unilaterale* allorchè una o più persone sono obbligate verso una, o varie altre persone, senzachè dal canto di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1104. Egli è *commutativo* allorchè ciascuna delle parti si obbliga a dare, od a fare una cosa, ch'è considerata qual corrispettivo di ciò, che si dà, e si fa per essa.

Allorchè il corrispettivo consiste nella sorte di guadagno,

gnò, o di perdita per ciascuna delle parti, in dipendenza di un evento incerto, il contratto è *aleatorio*.

1105. Il contratto di beneficenza è quello, in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto a titolo oneroso è quello, che obbliga ciascuna delle parti a dare, od a fare qualche cosa.

1107. Li contratti sia che abbiano una denominazione propria, sia che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, che fanno l'oggetto di questo titolo.

Le regole proprie di certi contratti sono qui apprese stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole proprie delle transazioni in materia di commercio sono stabilite nel Codice di commercio.

CAPITOLO PRIMO.

Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni.

ARTICOLO 1108.

Quattro condizioni sono essenziali per la validità di una convenzione;

Il consenso della parte che si obbliga;

La sua capacità di contrattare;

Un oggetto determinato, che formi la materia del contratto;

Una causa lecita nell'obbligazione.

SEZIONE PRIMA.

Del consenso.

ARTICOLO 1109.

Non havvi consenso valido, se il consenso non fu dato che per errore, oppure se fu estorto con violenza, o sorpreso con inganno.

1110. L'errore non è una causa di nullità della convenzione salvo allorchè esso cade sulla sostanza medesima della cosa, che ne è l'oggetto.

Esso non è causa di nullità, allorchè cade solamente sulla persona, con cui si ha intenzione di contrattare, salvochè la contemplazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza esercitata contro colui, che ha contrattata l'obbligazione, è una causa di nullità, ancorchè essa non sia stata esercitata dalla persona, a di cui vantaggio fu fatta la convenzione.

1112. Havvi violenza, allorchè essa è di natura a far impressione su di una persona ragionevole, e ch'essa può ispirargli il timore di esporre la sua persona, od i suoi beni ad un male considerevole, e presente.

Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è una causa di nullità del contratto, non solamente quando venne esercitata sulla parte contraente, ma ancora quando venne esercitata sul suo sposo, o sulla sua sposa, sugli suoi discendenti, od ascendenti.

1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, od altro ascendente, senzachè siasi esercitata alcuna violenza, non basta per annullare il contratto.

1115. Un contratto non può più venir impugnato per causa di violenza, se dopo che la violenza ha cessato, questo contratto fu approvato sia espressamente, sia tacitamente, oppure lasciando passare il tempo della restituzione determinato dalla legge.

1116. Il dolo è una causa di nullità della convenzione, allorchè li stratagemmi praticati da una delle parti sono tali ch'egli è evidente, che senza questi stratagemmi l'altra parte non avrebbe contrattato.

Egli non si presume, e deve venir provato.

1117. La convenzione fatta per errore, violenza, o dolo non è nulla di pien diritto; essa dà solamente luogo ad un'azione di nullità, o di rescissione nei casi, e nei modi spiegati nella sezione VII. del capo IV. di questo titolo.

1118. La lesione non vizia le convenzioni, fuorchè in certi contratti, o riguardo a certe persone, come verrà spiegato nella stessa sezione.

1119. Nessuno può in generale contrattare, o stipulare a suo proprio nome, che per esso medesimo.

1120. Chiunque può tuttavia obbligarsi per un terzo, promettendo il fatto di questi, salva ragione per l'indennità verso colui, che si è obbligato, od ha promesso di far ratificare, se il terzo rifiuta di osservare il contratto.

1121. Chiunque può parimente stipulare a vantaggio di un terzo, allorchè tale è la condizione di una stipulazione, che si fa per se medesimo, o di una donazione, che si fa ad un terzo. Colui, che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volersene valere.

1122. Si suppone, che siasi stipulato per se, e per li suoi eredi, ed aventi causa salvochè il contrario sia espresso, o risulti dalla natura della convenzione.

SEZIONE II.

Della capacità delle parti contraenti.

ARTICOLO 1123.

Chiunque può contrattare, se non è dichiarato incapace dalla legge.

1124. Le persone incapaci di contrattare sono:

Li minori;

Gl'in-

Gl'interdetti ;

Le femmine maritate , nei casi espressi dalla legge :

E generalmente tutti coloro , ai quali la legge ha interdetti alcuni contratti.

1125. Il minore , l'interdetto , e la femmina maritata non possono impugnare , per causa d'incapacità , le loro obbligazioni , che nei casi previsti dalla legge .

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore , dell'interdetto , o della femmina maritata , con cui esse hanno contrattato .

S E Z I O N E III.

Dell' oggetto , e della materia dei contratti.

ARTICOLO 1126.

Ogni contratto ha per oggetto una cosa , che una parte si obbliga di dare , o di fare , o non fare .

1127. Il mero uso , od il solo possesso di una cosa può essere , come la cosa stessa , l'oggetto del contratto .

1128. Non havvi che le cose , le quali sono in commercio , che possano essere l'oggetto delle convenzioni .

1129. Egli è necessario che l'obbligazione abbia per oggetto una cosa almeno determinata quanto alla specie .

La quantità può essere incerta , purchè essa possa venir determinata .

1130. Le cose future possono essere l'oggetto di un' obbligazione .

Non si può tuttavia rinunciare ad una successione non aperta , nè fare alcuna stipulazione su di una simile successione , neppure col consenso di colui , della di cui successione si tratta .

S E Z I O N E IV.

Della causa.

ARTICOLO 1131.

L'obbligazione senza causa, o su di una falsa causa, o su di una causa illecita, è nulla.

1132. La convenzione non manca di essere valida, sebbene la causa non ne sia espressa.

1133. La causa è illecita quando essa è vietata dalla legge, quando essa è contraria ai buoni costumi, od all'ordine pubblico.

C A P I T O L O II.

*Dell'effetto dell'obbligazioni.**Disposizioni generali.*

ARTICOLO 1134.

Le convenzioni legalmente fatte tengono luogo di legge per coloro, che le hanno stipulate.

Esse non possono venir rivate che di loro mutuo consenso, o per le cause autorizzate dalla legge.

Esse debbono venir eseguite di buona fede.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi è espresso, ma ancora a tutte le conseguenze che l'equità, la consuetudine, o la legge danno all'obbligazione secondo la sua natura.

SEZIONE I.

Dell' obbligazione di dare.

ARTICOLO 1136.

L' obbligazione di dare porta seco quella di rimettere la cosa, e di conservarla sino alla remissione, sotto pena dei danni, ed interessi verso del creditore.

1137. L' obbligazione di vegliare alla conservazione della cosa, sia che la convenzione non abbia per oggetto, che il vantaggio di una delle parti, sia ch' essa abbia per oggetto il loro vantaggio comune, obbliga colui che ne è incaricato ad usare tutte le attenzioni di un buon padre di famiglia.

Questa obbligazione è più o meno estesa relativamente ad alcuni contratti, li di cui effetti a questo riguardo sono spiegati sotto li titoli ad essi relativi.

1138. L' obbligazione di rimettere la cosa è perfetta col solo consenso delle parti contraenti.

Essa rende il creditore proprietario, e mette la cosa a suo rischio dal momento, in cui essa avrebbe dovuto venir rimessa, ancorchè la tradizione non ne sia stata fatta, salvochè il debitore sia in mora per rimetterla; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest' ultimo.

1139. Il debitore è costituito in mora, sia per via di una citazione, o di altro atto equivalente, sia per effetto della convenzione, allorchè essa porta, che senza bisogno d' alcun atto, e per la sola scadenza del termine il debitore sarà in mora.

1140. Gli effetti dell' obbligazione di dare, o rimettere un immobile sono determinati nei titoli del contratto di vendita, e dei privilegi, ed ipoteche.

1141. Se la cosa, che una persona si è obbligata di dare, o rimettere a due persone una dopo dell' altra, è mobile, quella delle due che fu messa al possesso reale è preferita, e ne rimane proprietaria, ancorchè il suo titolo sia di data posteriore, purchè però il possesso sia di buona fede.

S E Z I O N E II.

Dell' obbligazione di fare , o di non fare .

A R T I C O L O 1142.

Ogni obbligazione di fare , o di non fare si risolve in danni , ed interessi in caso d' inesecuzione dal canto del debitore .

1143. Tuttavia il creditore ha diritto di dimandare che ciò , che fosse stato fatto in contravvenzione all' obbligazione sia distrutto , e può farsi autorizzare a distrurlo a spese del debitore , senza pregiudizio dei danni , ed interessi se vi è luogo .

1144. Il creditore può anche in caso d' inesecuzione essere autorizzato a far eseguire esso medesimo l' obbligazione a spese del debitore .

1145. Se l' obbligazione è di non fare , colui che vi contravviene dee li danni , ed interessi pel solo fatto della contravvenzione .

S E Z I O N E III.

Dei danni , ed interessi risultanti dall' inesecuzione dell' obbligazione .

A R T I C O L O 1146.

Li danni , ed interessi non sono dovuti , che allorquando il debitore è in mora a soddisfare la sua obbligazione , eccetto però quando la cosa , che il debitore si era obbligato a dare , o fare , non potesse esserlo utilmente , salvo in un tempo determinato , che ha lasciato trascorrere .

1147. Il debitore vien condannato , se vi è luogo al pagamento dei danni , ed interessi , sia a motivo della mancanza d' esecuzione dell' obbligazione , sia a cagione del ritardo nell' esecuzione ogni volta che non giustifica , che la mancanza d' esecuzione proviene da una causa

estra-

estranea, che non gli può venir attribuita, ancorchè non vi sia mala fede dal suo canto.

1148. Non vi è luogo ad alcun danno, ed interesse, allorchè per effetto di una forza maggiore, o di un caso fortuito il debitore fu impedito di dare, o fare ciò, che era obbligato, od ha fatto ciò, che gli era proibito.

1149. Li danni, ed interessi dovuti al creditore sono generalmente della perdita, che ha fatto, e del guadagno, di cui fu privato, salve le eccezioni, e modificazioni che seguono.

1150. Il debitore non è obbligato che ai danni ed interessi, che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, allorchè non è per di lui dolo, che l'obbligazione non fu eseguita.

1151. Nel caso anche, in cui la mancanza d'esecuzione della convenzione proceda da dolo del debitore, li danni, ed interessi non deggiono comprendere, riguardo alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno, di cui fu privato, più di ciò che è una conseguenza immediata, e diretta del difetto d'esecuzione della convenzione.

1152. Allorchè la convenzione stabilisce, che colui, il quale mancherà di eseguirla, pagherà una somma determinata a titoli di danni, ed interessi, non puossi assegnare all'altra parte una somma maggiore, o più tenue.

1153. Nelle obbligazioni, che si limitano al pagamento di una somma determinata, li danni, ed interessi provenienti dal ritardo dell'esecuzione non consistono giammai, che nella condanna agli interessi fissati dalla legge, salve le regole particolari al commercio, ed alle cauzioni.

Questi danni, ed interessi sono dovuti, senzachè il creditore sia obbligato a giustificare alcuna perdita.

Essi non sono dovuti, che dal giorno della dimanda, salvo nei casi, in cui la legge li dichiara dovuti di pien diritto.

1154. Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre degl'interessi, od in seguito di una dimanda fattane in giudizio, od in forza di una convenzione speciale, purchè, sia nella dimanda, sia nella convenzione, si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intiero.

1155. Tuttavia le rendite scadute, come affitti, pigioni,

ni, interessi di censi perpetui, o vitalizj producono interesse dal giorno della dimanda, o della convenzione.

La stessa regola si applica alle restituzioni dei frutti, ed agl'interessi pagati da un terzo al creditore in conto del debitore.

SEZIONE IV.

Dell'interpretazione delle convenzioni.

ARTICOLO 1156.

Deesi nelle convenzioni ricercare quale fu la comune intenzione delle parti contraenti piuttostochè osservare il senso letterale dei termini.

1157. Allorchè una clausula è suscettibile di due sensi, si deve piuttosto intendere in quello, con cui essa può aver qualche effetto, che nel senso, in cui non ne produrrebbe alcuno.

1158. Li termini suscettibili di due significati devono esser presi nel senso, che conviene di più alla materia del contratto.

1159. Ciò ch'è ambiguo s'interpreta dall'uso del paese dove si è fatto il contratto.

1160. Si devono sottintendere nel contratto le clausule che sono d'uso, sebbene esse non sianvi espresse.

1161. Tutte le clausule delle convenzioni s'interpretano le une dalle altre, dando a ciascheduna il senso che risulta dall'atto intiero.

1162. In caso di dubbio, la convenzione s'interpreta contro colui, che ha stipulato, ed a favore di colui, che ha contrattata l'obbligazione.

1163. Per generali che siano i termini, in cui fu concepita una convenzione, essa non comprende che le cose, sulle quali sembra che le parti siansi proposto di contrattare.

1164. Allorchè in un contratto si è espresso un caso a spiegazione dell'obbligazione, non si può arguire che siasi con ciò voluto restringere gli affetti che l'obbligazione riceve dalla legge nei casi non espressi.

SEZIONE V.

Dell'effetto delle convenzioni riguardo ai terzi.

ARTICOLO 1165.

Le convenzioni non hanno effetto che tra le parti contraenti: esse non pregiudicano un terzo, e non gli giovano, che nel caso preveduto dall'articolo 1121 di questo titolo.

1166. Tuttavia li creditori possono esercitare tutti li diritti, ed azioni dei loro debitori, ad eccezione di quelli che appartengono esclusivamente alla persona.

1167. Essi possono anche, a loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei suoi diritti.

Essi deggiono però, quanto ai loro diritti espressi nei titoli delle *successioni*, e dei *contratti di matrimonio*, uniformarsi alle regole, che vi sono prescritte.

CAPITOLO III.

Delle diverse specie di obbligazioni.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni condizionali.

§. I.

Della condizione in generale, e delle sue diverse specie.

ARTICOLO 1168.

L'obbligazione è condizionale allorchè si fa dipendere da un evento futuro ed incerto, sia tenendola in sospeso sino a tanto che succede, sia annullandola secondo che seguirà o non.

1169. La condizione *casuale* è quella, che dipende dalla sorte, e che non è in alcun modo in potere del creditore, nè del debitore.

1170. La condizione *potestativa* è quella, che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un evento, che è in potere di una, o dell'altra delle parti contraenti di far succedere, od impedire.

1171. La condizione *mista* è quella che dipende nello stesso tempo dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la condizione che ne dipende.

1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione, sotto di cui fu contratta.

1174. Ogni obbligazione è nulla, allorchè essa fu contratta sotto una condizione potestativa dal canto di colui che si obbliga.

1175. Ogni condizione deve essere eseguita nel modo, che le parti hanno verosimilmente voluto, ed inteso che essa lo fosse.

1176. Allorchè un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un evento succederà in un tempo determinato, questa condizione si considera mancata, allorchè il tempo è passato senzachè l'evento sia succeduto. Se non vi è un tempo determinato, la condizione può sempre venir effettuata; ed essa non vien riputata mancata, che allorquando si è acquistata la certezza che l'evento non succederà.

1177. Allorchè un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un evento non accada in un tempo determinato, questa condizione è effettuata quando questo tempo è passato senzachè l'evento sia succeduto. Essa lo è parimente se prima del termine egli è certo che l'evento non succederà; e se non vi è un tempo determinato, essa non è effettuata che allorquando egli è certo che l'evento non succederà.

1178. La condizione è riputata effettuata, allorchè egli è il debitore obbligato con questa condizione, che ne ha impedito l'adempimento.

1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno, in cui fu contratta l'obbligazione: se il creditore

ditore è morto prima dell' adempimento della condizione, li suoi diritti passano agli eredi.

1180. Il creditore può, prima che la condizione sia effettuata, esercire tutti gli atti conservatorj, che gli appartengono.

§. II.

Della condizione sospensiva.

ARTICOLO 1181.

L' obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella, che dipende o da un evento futuro ed incerto, o da un evento effettuato, ma ancora sconosciuto alle parti.

Nel primo caso l' obbligazione non si può eseguire che dopo l' evento.

Nel secondo caso l' obbligazione ha il suo effetto dal giorno, in cui essa fu contratta.

1182. Allorchè un' obbligazione fu contratta sotto una condizione sospensiva, la cosa che fa la materia della convenzione rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato a rimetterla, che nel caso dell' effettuazione della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l' obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di risolvere l' obbligazione, o di pretendere la cosa nello stato, in cui essa si ritrova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha diritto o di risolvere l' obbligazione, o di pretendere la cosa nello stato, in cui essa si ritrova, con danni ed interessi.

§. III.

Della condizione risolutoria.

A R T I C O L O 1183.

La condizione risolutoria è quella, che quando si effettua produce la revocazione dell'obbligazione, e rimette le cose nello stesso stato, come se l'obbligazione non avesse esistito.

Essa non sospende l'esecuzione dell'obbligazione; obbliga solamente il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui succede l'evento preveduto dalla condizione.

1184. La condizione risolutoria è sempre sott'intesa nei contratti sinallagmatici, per il caso in cui una delle due parti non soddisferà alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è risolto di pien diritto. La parte, verso di cui l'obbligazione non fu eseguita, ha la scelta o di costringere l'altra all'esecuzione della convenzione allorchè è possibile, o di dimandarne la risoluzione coi danni ed interessi.

La risoluzione devesi dimandare in giudizio, e puossi accordare al convenuto un termine secondo le circostanze.

S E Z I O N E II.

Delle obbligazioni a termine.

A R T I C O L O 1185.

Il termine è differente dalla condizione, in ciò che egli non sospende punto l'obbligazione, di cui ritarda soltanto l'esecuzione.

1186. Ciò che non è dovuto che ad un certo termine non puossi pretendere prima della scadenza del termine; ma ciò che fu pagato anticipatamente non si può ripetere.

1187. Il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, salvochè risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze.

costanze, che sia stato parimente convenuto a favore del creditore.

1188. Il debitore non può più dimandare il beneficio del termine allorchè egli ha fallito, od ha sminuito per opera sua le cautele, che avea date col contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

ARTICOLO 1189.

Il debitore di un'obbligazione alternativa è liberato colla remissione di una delle due cose, ch'erano comprese nell'obbligazione.

1190. La scelta appartiene al debitore se non fu espressamente accordata al creditore.

1191. Il debitore può liberarsi rimettendo una delle due cose promesse; ma non può costringere a ricevere una parte di una, ed una parte dell'altra cosa.

1192. L'obbligazione è pura e semplice, sebbene contratta in un modo alternativo, se una delle due cose promesse non potesse essere il soggetto dell'obbligazione.

1193. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse, perisce e non può essere rimessa, anche per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può venir offerto in contraccambio.

Se amendue sono perite, ed il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, egli deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

1194. Allorchè nei casi preveduti dall'articolo precedente, la scelta si è lasciata nella convenzione al creditore,

Od una delle due cose soltanto è perita, ed allora se è senza colpa del debitore, il creditore dee avere quella che rimane; se il debitore è in colpa il creditore può dimandare la cosa, che rimane, od il prezzo di quella ch'è perita;

O sono perite amendue le cose; ed allora se il debitore è in colpa riguardo da amendue, od anche riguardo so-

lamente ad una di esse, il creditore può dimandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1195. Se amendue le cose sono perite senza colpa del debitore, e prima che sia in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1302 di questo titolo.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi, in cui sono comprese più di due cose nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni solidarie.

§. PRIMO.

Della solidarietà tra li creditori.

ARTICOLO 1197.

L'obbligazione è solidaria tra diversi creditori allorchè il titolo dà espressamente a ciascuno di loro il diritto di domandare il pagamento di tutto il credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione sia divisibile tra li diversi creditori.

1198. Egli è ad elezione del debitore il pagare all'uno od all'altro dei creditori solidarj, sinchè non fu prevenuto dalle giudiziali dimande di alcuno di essi.

Tuttavia la quitanza fatta solamente da uno dei creditori solidarj non libera il debitore, che per la parte di questo creditore.

1199. Ogni atto, che interrompe la prescrizione riguardo ad uno dei creditori solidarj, giova agli altri creditori.

§. II.

Della solidarietà dal canto dei debitori.

ARTICOLO 1200.

Havvi solidarietà dal canto dei debitori allorchè essi sono obbligati ad una stessa cosa, in modo che ciascuno possa venir condannato per il totale, e che il pagamento fatto da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1201. L'obbligazione può essere solidaria, sebbene uno dei debitori sia obbligato diversamente dall'altro al pagamento della stessa cosa; per esempio se uno non è obbligato che sotto condizione, quando l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, o se uno ha preso un termine, che non è accordato all'altro.

1202. La solidarietà non si presume; egli è d'uopo ch'essa sia espressamente stipulata.

Questa regola non cessa, che nei casi, in cui la solidarietà ha luogo di pien diritto, in virtù di una disposizione della legge.

1203. Il creditore di un'obbligazione contratta solidariamente può dirigersi a quello dei debitori, che più gli piace, senza che questi gli possa opporre il beneficio della divisione.

1204. Le dimande giudiziali fatte contro uno dei debitori, non impediscono il creditore dal farne delle simili contro gli altri.

1205. Se la cosa dovuta perè per colpa, o pendente la mora di uno, o più dei debitori solidarij, gli altri co-debitori non sono liberati dall'obbligazione di pagare il prezzo della cosa; ma questi non sono obbligati ai danni ed interessi.

Il creditore può solamente ripetere li danni ed interessi tanto dai debitori, per di cui colpa la cosa è perita, che da quelli ch'erano in mora.

1206. Le dimande giudiziali fatte contro uno dei debitori solidarij interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

1207. La dimanda d'interessi fatta ad uno dei debitori solidarij fa correre gl'interessi riguardo a tutti.

1208. Il condebitore solidario in lite col creditore può opporre tutte le eccezioni, che risultano dalla natura dell' obbligazione, e tutte quelle, che gli sono proprie, non meno che quelle che sono comuni a tutti li condebitori.

Esso non può opporre le eccezioni, che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1209. Allorchè uno dei debitori diviene erede unico del creditore, od allorchè il creditore diviene erede unico di uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la parte e porzione del debitore, o del creditore.

1210. Il creditore che acconsente alla divisione del debito riguardo ad uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria verso gli altri, ma sotto la deduzione della parte del debitore, ch'egli ha liberato dalla solidarietà.

1211. Il creditore che riceve divisamente la parte di uno dei debitori, senza riserva nella quitanza della solidarietà, o de' suoi diritti in generale, non rinuncia alla solidarietà che riguardo a questo debitore.

Non si suppone, che il creditore abbia liberato il debitore dalla solidarietà, allorchè riceve da esso una somma eguale alla porzione, per cui egli è obbligato, se la quitanza non esprime ch'egli è *per la sua parte*.

Egli è lo stesso della semplice dimanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte*, se questi non si acquietato alla dimanda, o se non fuvvi una sentenza è di condanna.

1212. Il creditore, che riceve divisamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori senza li frutti, od interessi del credito, non perde la solidarietà che per li frutti od interessi decorsi, e non per quelli avvenire, nè pel capitale, salvochè il pagamento accennato sia stato continuato per dieci anni consecutivi.

1213. L' obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto tra li debitori, i quali vi sono soltanto obbligati tra di loro, ciascheduno per la sua parte e porzione.

1214. Il condebitore di un debito solidario, che l' ha pagato

gato per intero, non può ripetere dagli altri più della parte, e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di essi si trova impossibilitato a pagare, la perdita causata dalla sua impossibilità di pagare, si ripartisce in proporzione tra tutti gli altri condebitori che possono pagare, e colui che ha fatto il pagamento.

1215. Nel caso in cui il creditore ha rinunciato all'azione solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divengono impossibilitati a pagare, la porzione di quelli, che non possono pagare, sarà proporzionalmente ripartita tra tutti li debitori, anche tra quelli precedentemente liberati dal creditore dalla solidarietà.

1216. Se l'affare, per cui il debito fu contratto solidariamente, non riguardava che uno dei coobbligati solidarij, questi sarebbe obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, che non verrebbero considerati a di lui riguardo, che come suoi cauzionarij.

S E Z I O N E V.

Delle obbligazioni divisibili, ed indivisibili.

A R T I C O L O 1217.

L'obbligazione è divisibile, od indivisibile, secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, un fatto che nell'esecuzione è, o non suscettibile di divisione sia materiale, sia intellettuale.

1218. L'obbligazione è anche indivisibile sebbene la cosa, od il fatto, che ne è l'oggetto, sia divisibile per sua natura, se l'aspetto, sotto il quale essa è considerata nell'obbligazione, non la rende suscettibile di esecuzione parziale.

1219. La solidarietà stipulata non dà all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

§. PRIM O.

Degli effetti dell' obbligazione divisibile.

A R T I C O L O 1220.

L'obbligazione ch'è suscettibile di divisione dee venir eseguita tra il creditore, ed il debitore come se essa fosse indivisibile. La divisibilità non riceve applicazione, che rispetto ai loro eredi, i quali non possono dimandare il credito, o non sono obbligati a pagare il debito, che pel quantitativo, di cui ne sono rivestiti, od a cui sono obbligati come rappresentanti il creditore, o il debitore.

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

Nel caso, in cui il debito è ipotecario;

2. Allorchè egli è d'un corpo determinato;

3. Quando si tratta di un debito alternativo di cose a scelta del creditore, di cui una è indivisibile;

4. Allorquando un solo degli eredi è incaricato dal titolo dell'esecuzione dell'obbligazione;

5. Quando risulta sia dalla natura dell'obbligazione, sia dalla cosa, che ne fa l'oggetto, sia dal fine proposto nel contratto, che l'intenzione dei contraenti fu, che il debito non si potesse soddisfare parzialmente.

Nei tre primi casi l'erede, che possiede la cosa dovuta, od il fondo ipotecato per il debito, può venir chiamato in giudizio per il tutto sulla cosa, o sul fondo ipotecato, salvo il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso il solo erede caricato del debito; e nel quinto caso ciascun erede può anche essere convenuto per il tutto, salvo a lui il regresso verso li suoi coeredi.

Degli effetti dell' obbligazione indivisibile.

A R T I C O L O 1222.

Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile vi sono obbligati ciascuno per il totale, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

1223. Lo stesso egli è riguardo agli eredi di colui, che ha contratta una simile obbligazione.

1224. Ciascun erede del creditore può esigere la piena esecuzione dell'obbligazione indivisibile.

Egli non può da se solo fare quitanza pel totale credito; egli non può ricevere da se solo il prezzo invece della cosa. Se uno degli eredi ha egli solo passata quitanza del credito, o ricevuto il prezzo della cosa, il suo coerede non può dimandare la cosa indivisibile, che tenendo conto della porzione del coerede che ha fatta la quitanza, od ha ricevuto il prezzo.

1225. L'erede del debitore convenuto per l'intera obbligazione può dimandare un termine per dare l'intervento in causa de' suoi coeredi, salvochè il debito sia di natura da non poter venir soddisfatto che dall'erede convenuto, che può allora venir condannato solo, salvo il di lui regresso per l'indennità contro li suoi coeredi.

S E Z I O N E VI.

Delle obbligazioni con clausule penali.

A R T I C O L O 1226.

La clausula penale è quella, con cui una persona all'effetto di assicurare l'esecuzione di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inesecuzione.

1227. La nullità dell'obbligazione principale trae a se quella della clausula penale.

La nullità di quest'ultima non porta quella dell'obbligazione principale.

1228. Il creditore in vece di dimandare la pena stipulata contro il debitore ch'è in mora, può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale.

1229. La clausula penale è la compensazione dei danni ed interessi, che soffre il creditore dall'inesecuzione dell'obbligazione principale.

Egli non può dimandare contemporaneamente il principale, e la pena, salvochè essa sia stata stipulata per il semplice ritardo.

1230. Sia che l'obbligazione primitiva contenga, sia che non contenga un termine, fra il quale essa debba venir eseguita, non s'incorre la pena, che allorquando colui, che si è obbligato sia a dare, sia a prendere, sia a fare, è in mora.

1231. La pena può venir modificata dal giudice allorchè l'obbligazione principale fu eseguita in parte.

1232. Allorchè l'obbligazione primitiva contratta con una clausula penale è di una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, ed essa può venir dimandata per intero sia a colui, che fu autore della contravvenzione, sia a ciascuno dei coeredi per la loro parte, e porzione, ed ipotecariamente per il tutto, salvo loro il regresso contro colui, che ha fatto incorrere la pena.

1233. Allorchè l'obbligazione primitiva contratta sotto una pena è divisibile, la pena non è incorsa, che da quello degli eredi, che contravviene a questa obbligazione, e per la parte solamente, a cui era obbligato dall'obbligazione principale, senza che vi sia alcuna azione contro coloro, che l'hanno eseguita.

Questa regola soffre eccezione allorchè la clausula penale essendo stata aggiunta coll'intenzione che il pagamento non si potesse fare divisamente, un coerede ha impedito l'esecuzione dell'obbligazione per il totale. In questo caso può venir da esso esatta la pena intiera, e dagli altri eredi la sola loro porzione, salvo loro il regresso.

CAPITOLO IV.

Dell'estinzione delle obbligazioni.

ARTICOLO 1234.

Le obbligazioni si estinguono

Col pagamento ,

Colla novazione ,

Colla quitanza spontanea ,

Col compenso ,

Colla confusione ,

Per causa della perdita della cosa ,

Per via di nullità , o rescissione ,

Per effetto della condizione risolutoria , che fu spiegata nel capitolo precedente ,

E per via della prescrizione , che sarà l'oggetto di un titolo particolare .

SEZIONE PRIMA.

Del pagamento .

§. PRIMO.

Del pagamento in generale .

ARTICOLO 1235.

Ogni pagamento suppone un debito : ciò che fu pagato senza esser dovuto è soggetto a ripetizione .

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che sono state volontariamente soddisfatte .

1236. Ogni obbligazione può venir soddisfatta da qualunque persona che vi sia interessata , come un coobbligato od un cauzionario .

L'obbligazione può anche venir soddisfatta da un terzo , che non vi sia interessato , purchè esso agisca a nome ,
e per

e per la liberazione del debitore, oppure se agisce a nome proprio egli non sia surrogato nei diritti del creditore.

1237. L'obbligazione di fare non può venir soddisfatta da un terzo contro la volontà del creditore, allorchè quest'ultimo ha interesse, ch'essa venga adempita dal debitore medesimo.

1238. Per pagare validamente egli è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, o capace di alienarla.

Tuttavia il pagamento di una somma di denaro, od altra cosa che si consumi coll'uso, non si può ripetere dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento ne sia stato fatto da colui, che non ne era il proprietario, o che non era capace di alienarla.

1239. Il pagamento deesi fare al creditore, o a persona che abbia la sua procura, o che sia autorizzato giudizialmente, o dalla legge a ricevere per esso.

Il pagamento fatto a colui, che non fosse autorizzato a ricevere pel creditore, è valido, se questi lo ratifica, o se ne ha profittato.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a colui, ch'è in possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne venga in seguito tolto dal possesso.

1241. Il pagamento fatto al creditore non è valido se egli non era capace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata ha ridonato in vantaggio del creditore.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro, o di una opposizione, non è valido riguardo ai creditori autori del sequestro, od opposenti: questi possono, secondo il loro diritto, costringerlo a pagar nuovamente, salvo ad esso in questo caso solamente il regresso contro del creditore.

1243. Il creditore non può venir costretto a ricevere un'altra cosa, che quella che gli è dovuta, sebbene il valore della cosa offerta sia eguale, od anche maggiore.

1244. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito anche divisibile.

I giudici possono tuttavia, in vista della posizione del de-

debitore, e facendo uso di questa facoltà con gran circospezione, accordare dei termini moderati per il pagamento, e sospendere l'esecuzione delle istanze, restando ogni cosa nel suo stato.

1245. Il debitore di un corpo certo, e determinato, è liberato colla consegna della cosa nello stato, in cui essa si ritrova al tempo della tradizione, purchè li deterioramenti che ha sofferti non procedano da causa o colpa sua, nè da causa o colpa di quelle persone, di cui egli è risponsale, o che prima di questi deterioramenti esso non fosse in mora.

1246. Se il debito è di una cosa, che non sia determinata che nella specie, il debitore non sarà obbligato, per essere liberato a darla della migliore specie, ma non potrà offrirla della più cattiva.

1247. Il pagamento deve venir eseguito nel luogo stabilito dalla convenzione. Se il luogo in essa non fu stabilito, il pagamento allorchè si tratta di un corpo certo, e determinato, deve venir fatto nel luogo dove era al tempo dell'obbligazione la cosa che ne fa l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento deve venir fatto al domicilio del debitore.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. II.

Del pagamento con surrogazione.

A R T I C O L O 1249.

La surrogazione nei diritti del creditore a vantaggio di una terza persona che lo paga, è o convenzionale, o legale.

1250. Questa surrogazione è convenzionale,

1. Allorchè il creditore ricevuto il suo pagamento da una terza persona, la surroga ne' suoi diritti, azioni, privilegi, od ipoteche contro il debitore. Questa surrogazione deve essere espressa, e fatta nel medesimo tempo del pagamento.

2. Allorchè il debitore prende a prestito una somma all'ef-

all'effetto di pagare il suo debito, e surrogare il mutuatario nei diritti del creditore. Egli è necessario affinchè questa surrogazione sia valida, che l'atto di prestito, e la quitanza siano fatti avanti notaj, che nell'atto di prestito sia espresso che la somma fu prestata per fare il pagamento, e che nella quitanza sia dichiarato, che il pagamento fu fatto di denaro somministrato a quest'effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si fa senza il concorso della volontà del creditore.

1251. La surrogazione ha luogo di pien diritto,

1. A vantaggio di colui, ch'essendo esso medesimo creditore paga un altro creditore ad esso poziore per causa de' suoi privilegj, od ipoteche.

2. A vantaggio dell'acquirente di un immobile, che impiega il prezzo del suo acquisto nel pagamento dei creditori, a favore dei quali questo fondo era ipotecato,

3. A vantaggio di colui, ch'essendo obbligato con altri, o per altri al pagamento del debito avea interesse di soddisfarlo,

4. A vantaggio dell'erede beneficiario, che ha pagato di denaro proprio i debiti della successione.

1252. La surrogazione stabilita dai precedenti articoli ha luogo tanto contro i sicurtà, che contro i debitori: essa non può nuocere al creditore allorchè egli non fu pagato che in parte: in questo caso esso può valersi de' suoi diritti per il restante del suo avere, a preferenza di colui, da cui ricevette soltanto un pagamento parziale.

§. III.

Dell'imputazione dei pagamenti.

A R T I C O L O 1253.

Il debitore di varj debiti ha diritto di dichiarare, allorchè paga, qual debito ha intenzione di soddisfare.

1254. Colui che ha un debito, che porta interesse, o produce dei frutti, non può senza il consenso del creditore imputare il pagamento, ch'esso fa sul capitale piuttosto

sto che sui frutti , od interessi : il pagamento fatto sul capitale , ed interessi , ma che non è della somma intera , s' imputa in primo luogo sugl' interessi .

1255. Allorchè colui , che ha diversi debiti ha accettata una quitanza , per cui il creditore ha imputato ciò che ha ricevuto su uno di questi debiti specialmente , il debitore non può più dimandare l'imputazione su di un altro debito , salvochè vi sia stato dolo , od inganno dal canto del creditore .

1256. Allorchè la quitanza non porta imputazione , il pagamento deve venir imputato sul debito , che il debitore avea in allora maggior interesse di soddisfare tra quelli ch' erano egualmente scaduti ; altrimenti su quello ch' era scaduto , sebbene meno gravoso di quelli , che non lo sono .

Se i debiti sono di eguale natura , l' imputazione si fa sul più antico ; ogni cosa eguale , essa si fa in proporzione .

§. IV.

Delle offerte di pagamento , e del deposito .

A R T I C O L O 1257.

Allorchè il creditore rifiuta di ricevere il suo pagamento , il debitore può fargli delle offerte reali , ed in caso di rifiuto del creditore di accettarle , depositare la somma , o la cosa offerta .

Le offerte reali seguite dal deposito liberano il debitore ; esse tengono luogo a suo riguardo del pagamento , allorchè sono validamente fatte , e la cosa in questo modo depositata rimane a rischio del creditore .

1258. Affinchè le offerte reali siano valide , egli è necessario :

1. Che siano fatte ad un creditore capace di ricevere , od a colui ch' è autorizzato a ricevere per lui ;

2. Che esse siano fatte da una persona capace di pagare ;

3. Che esse siano dell' intera somma esigibile , dei frutti ,
od

od interessi dovuti, delle spese liquidate, e di una somma per le spese non liquidate, salva ragione di far un appunto;

4. Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5. Che la condizione, sotto di cui il debito fu contratto, sia effettuata;

6. Che le offerte siano fatte nel luogo stabilito per il pagamento, e se non havvi convenzione speciale per il pagamento esse siano fatte od alla persona del creditore, od al suo domicilio, od al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione;

7. Che le offerte siano fatte da un ufficiale ministeriale rivestito di carattere per questa sorta di atti.

1259. Egli non è necessario per la validità del deposito, che esso sia stato autorizzato dal giudice; basta

1. Che esso sia stato preceduto da una citazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dove la cosa offerta verrà depositata;

2. Che il debitore siasi spogliato della cosa offerta, rimettendola nel luogo designato dalla legge per ricevere i depositi cogli interessi sino al giorno del deposito;

3. Che siasi esteso processo verbale dall'ufficiale ministeriale sulla natura delle specie offerte, sul rifiuto fatto dal creditore di riceverle, o sul difetto di sua comparizione, ed in fine sul deposito;

4. Che in caso di difetto di comparizione dal canto del creditore, il processo verbale di deposito siagli stato notificato con intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese di offerte reali, e del deposito sono a carico del creditore, se tali atti sono validi.

1261. Sinchè il deposito non fu accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e se l'ha ritirato, li suoi condebitori, o i suoi sicurtà non sono liberati.

1262. Allorchè il debitore ha ottenuto una sentenza passata in forza di cosa giudicata, che abbia dichiarato le offerte, ed il deposito da esso fatti buoni, e validi, non può più, neppure col consenso del creditore, ritirare il

deposito in pregiudizio de' suoi condebitori, o de' suoi si-
curtà.

1263. Il creditore, il quale acconsentì che il debitore ritirasse il deposito, dopochè fu dichiarato valido da una sentenza, che acquistò forza di cosa giudicata, non può più per il pagamento del suo credito valersi de' privilegi, od ipoteche, che vi erano annessi; non ha più ipoteca, che dal giorno in cui l'atto, per cui ha acconsentito, che il deposito fosse ritirato, sarà stato rivestito delle forme richieste per portare l'ipoteca.

1264. Se la cosa dovuta è un corpo determinato, che deve essere consegnato nel luogo, in cui si ritrova, il debitore deve far intimare al creditore di toglierlo, per via di atto notificato alla sua persona, od al suo domicilio, eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, ed il creditore abbisogna del sito dove è riposta, questi potrà ottenere in giudizio la permissione di metterla in deposito in qualche altro luogo.

§. V.

Della cessione dei beni

ARTICOLO 1265.

La cessione dei beni è l'abbandono che fa un debitore di tutti li suoi beni ai suoi creditori, allorchè si ritrova impossibilitato a pagare li suoi debiti.

1266. La cessione di beni è o spontanea, o giudiziaria.

1267. La cessione di beni spontanea è quella che i creditori accettano di loro buon grado, e che non ha altro effetto, che quello risultante dalle stesse stipulazioni del contratto fatto tra di loro, ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore sfortunato, e di buona fede, al quale è permesso, per avere la libertà di sua persona, di fare in giudizio l'abbandono di tutti li suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprie-

rà ai creditori; essa loro dà solamente il diritto di far vendere li beni a loro vantaggio, e di percepirne sino a quel tempo li prodotti.

1270. I creditori non possono rifiutare la cessione giudiziarìa, salvo nei casi eccettuati dalla legge.

Essa fa che non vi è più luogo a cattura.

In oltre essa non libera il debitore che per la concorrenza del valore dei beni abbandonati; e nel caso in cui fossero stati insufficienti, se viene ad acquistarne degli altri egli è obbligato ad abbandonarli sinchè il pagamento sia compito.

SEZIONE II.

Della novazione.

ARTICOLO 1271.

In tre modi si fa la novazione;

1. Allorchè il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, ch'è sostituito all'antico, il quale è estinto;

2. Allorchè un nuovo debitore vien sostituito all'antico, il quale è liberato dal creditore;

3. Allorchè per effetto di una nuova obbligazione un nuovo creditore è sostituito all'antico, verso di cui il debitore si trova liberato.

1272. La novazione non può farsi salvo fra persone capaci di contrattare.

1273. La novazione non si presume; egli è necessario che la volontà di farla risulti chiaramente dall'atto.

1274. La novazione per la sostituzione di un nuovo debitore può farsi senza il concorso del primo debitore.

1275. La delegazione con cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, che si obbliga verso il creditore, non causa novazione se il creditore non ha espressamente dichiarato che avea intenzione di liberare il suo debitore, che ha fatta la delegazione.

1276. Il creditore, che ha liberato il debitore, da cui fu fatta la delegazione, non ha alcun regresso contro questo de-

debitore se il delegato occorre che non possa pagare, salvo che l'atto ne porti una riserva espressa, oppure il delegato fosse di già in fallimento aperto, o caduto in istato d'inopia al tempo della delegazione.

1277. La semplice designazione fattasi dal debitore di una persona, che deve pagare in sua vece non causa novazione.

Lo stesso egli è della semplice indicazione fatta dal creditore di una persona, che deve ricevere per esso.

1278. I privilegj, e le ipoteche del credito primitivo non passano a quello che gli è sostituito, salvo che il creditore li abbia espressamente riservati.

1279. Allorchè la novazione si fa per via della sostituzione di un nuovo debitore, i privilegj, ed ipoteche primitivi del credito non possono passare sui beni del nuovo debitore.

1280. Allorchè la novazione si fa tra il creditore ed uno de' debitori solidarj, i privilegj, ed ipoteche del credito primitivo non possono riservare che sui beni di colui, che ha contratto il nuovo debito.

1281. Colla novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, li condebitori sono liberati.

La novazione fatta riguardo al debitore principale libera i sicurtà.

Tuttavia se il creditore ha voluto nel primo caso il consenso dei condebitori, o nel secondo quello dei sicurtà, il credito primitivo sussiste, se li condebitori, od i sicurtà rifiutano di acconsentire al nuovo assetramento.

S E Z I O N E III.

Della quitanza del debito.

A R T I C O L O 1282.

La consegnazione volontaria del titolo originale sotto firma privata, fatta dal creditore al debitore, fa prova della liberazione.

1283. La consegnazione volontaria della grossa del titolo

lo (1), fa presumere la quitanza del debito, od il pagamento senza pregiudizio della prova in contrario.

1284. La consegnazione del titolo originale sotto firma privata, o della grossa del titolo fatta ad uno dei debitori solidarij, ha il medesimo effetto a vantaggio de' suoi condebitori.

1285. La quitanza, o liberazione convenzionale a vantaggio di uno dei condebitori solidarij, libera tutti gli altri, salvochè il creditore abbia espressamente riservati li suoi diritti contro questi ultimi.

In questo ultimo caso, egli non può più ripetere il debito, che sotto la deduzione della parte di colui, al quale ha fatto la quitanza.

1286. La consegnazione della cosa data in pegno non basta per far presumere la quitanza del debito.

1287. La quitanza, o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i sicurtà;

Quella accordata al sicurtà non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei sicurtà non libera gli altri.

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un sicurtà per la liberazione della sua cauzione, deve venir imputato sul debito, e ridondare in isgravio del debitore principale, e degli altri sicurtà.

S E Z I O N E IV.

Della compensa.

A R T I C O L O 1289.

Allorchè due persone sono debitrice una verso dell'altra, si fa tra di loro una compensa, ch'estingue i due debiti nel modo, e nei casi infra espressi.

1290. La compensa si fa di pien diritto colla sola forza della legge, anche ad insaputa dei debitori; li due de-

(1) Grossa, copia autentica degli atti in forma esecutoria.

debiti si estinguono reciprocamente, nell'istante in cui si trovano ad esistere simultaneamente, sino alla concorrente delle loro quantità rispettive.

1291. La compensa non ha luogo, che tra due debiti, che hanno egualmente per oggetto una somma di denaro, od una certa quantità di comestibili della medesima specie, e che sono egualmente liquidi, ed esigibili.

Le somministrazioni di grani, o derrate non contestate, ed il di cui prezzo è regolato dai pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide, ed esigibili.

1292. Il tempo concesso non è un ostacolo alla compensazione.

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause di uno o dell'altro dei debiti, eccetto nel caso,

1. Della dimanda della restituzione di una cosa, di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2. Della dimanda della restituzione di un deposito, e di un prestito ad uso;

3. Di un debito, che ha per oggetto alimenti dichiarati insequestrabili.

1294. Il sicurtà può opporre la compensa di ciò, che il creditore deve al debitor principale.

Ma il debitore principale non può opporre la compensa di ciò, che il creditore deve al sicurtà.

Il debitore solidario non può parimenti opporre la compensa di ciò, che il creditore deve al suo condebitore.

1295. Il debitore, che ha accettato puramente e semplicemente la cessione fatta da un creditore de' suoi diritti ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensa, che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

Riguardo alla cessione, che non fu accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, essa impedisce soltanto la compensa dei crediti posteriori a questa notificazione.

1296. Allorchè li due debiti non si deggiono pagare nello stesso luogo, non se ne può opporre la compensa, salvo tenendo conto delle spese della quitanza.

1297. Allorchè una stessa persona ha più debiti, quali si possono compensare, si seguono per la compensa le stesse regole stabilite per l'imputazione dall'articolo 1256.

1298. La compensa non ha luogo a pregiudizio dei diritti appartenenti ad un terzo. In conseguenza colui, ch'essendo debitore, divenne creditore dopo del sequestro dato da un terzo nelle sue mani, non può a pregiudizio del sequestro opporre la compensa.

1299. Colui che ha pagato un debito di diritto estinto per via della compensa, non può più facendo valere il credito, per cui non ha opposta la compensa, prevalersi a pregiudizio dei terzi dei privilegi, od ipoteche, che eranvi annesse, salvochè abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito, con cui dovea compensare il suo debito.

S E Z I O N E V.

Della confusione.

A R T I C O L O 1300.

Allorchè le qualità di creditore, e di debitore si riuniscono nella medesima persona, si fa una confusione di diritto, ch'estingue li due crediti.

1301. La confusione, che si fa nella persona del debitore principale, giova ai suoi cauzionarij;

Quella che si fa nella persona del sicurtà non porta l'estinzione dell'obbligazione principale;

Quella che si fa nella persona del creditore non giova ai suoi condebitori solidarj, che per la porzione, di cui egli era debitore.

S E Z I O N E VI.

Della perdita della cosa dovuta.

A R T I C O L O 1302.

Allorchè il corpo certo e determinato, ch'era l'oggetto dell'obbligazione, viene a perire, è messo fuori di commercio, o si perde, in modo che se ne ignora assolutamente l'esistenza, l'obbligazione è estinta se la cosa pe-

perì, o si smarrì senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Allora anche che il debitore è in mora, e se non si è sottoposto ai casi accidentali, l'obbligazione è estinta nel caso, in cui la cosa sarebbe parimente perita presso il creditore, se essa gli fosse stata consegnata.

Il debitore è obbligato a provare il caso accidentale da esso allegato.

In qualunque modo sia perita, o sia stata smarrita una cosa rubata, lo smarrimento non dispensa colui, che l'ha sottratta dalla restituzione del prezzo.

1303. Allorchè la cosa è perita, messa fuor di commercio, o smarrita senza dolo del debitore, egli è obbligato, se ha qualche diritto, od azione d'indennità per questa cosa, di cederle al suo creditore.

SEZIONE VII.

Dell'azione di nullità, o per la rescissione delle convenzioni.

ARTICOLO 1304.

In tutti i casi, in cui l'azione di nullità o per la rescissione di una convenzione non è limitata ad un tempo minore da una legge particolare, quest'azione dura dieci anni.

Questo tempo non corre nel caso di violenza, che dal giorno in cui essa ha cessato; nel caso d'errore, o di dolo, dal giorno in cui sono stati scoperti; e per gli atti passati dalle femmine maritate non autorizzate, dal giorno della dissoluzione del matrimonio.

Il tempo non decorre, riguardo agli atti fatti dagli interdetti, che dal giorno in cui è levata l'interdizione; e riguardo a quelli fatti dai minori, dal giorno della maggior età.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione, a favore del minore non emancipato, contro ogni sorta di convenzioni; ed a favore del minore emancipato contro tutte

le convenzioni, ch'eccedono i limiti della sua capacità, come è stabilito nel titolo *delle Tutele*.

1306. Il minore non può venir restituito in intiero per causa di lesione, allorchè essa non risulta che da un avvenimento casuale ed improvviso.

1307. La semplice dichiarazione di maggior età fatta dal minore non causa alcun ostacolo alla sua restituzione.

1308. Il minore negoziante, banchiere, od artista non può venir restituito contro le obbligazioni assuntesi in dipendenza del suo commercio, o di sua arte.

1309. Il minore non può venir restituito contro le convenzioni portate nel suo contratto di matrimonio, allorchè esse sono state fatte col consenso e l'assistenza di coloro il di cui consenso è richiesto per la validità del suo matrimonio.

1310. Egli non può venir restituito contro le obbligazioni risultanti dal suo delitto, o quasi delitto.

1311. Egli non è più ammissibile a promuovere alcuna azione contro l'obbligazione da esso sottoscritta in minor età, allorchè l'ha ratificata in maggior età, sia che questa obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse solamente soggetta a restituzione.

1312. Allorchè li minori, gl'interdetti, o le femmine maritate sono ammessi in queste qualità a farsi restituire contro le loro obbligazioni, il rimborso di ciò, che in dipendenza di queste obbligazioni fosse stato pagato pendente la minor età, l'interdizione, od il matrimonio non può venir esatto, salvochè sia provato, che ciò che fu pagato, ha ridonato a di loro vantaggio.

1313. Li maggiori non vengono restituiti per causa di lesione, che nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Allorchè le formalità richieste riguardo ai minori, od agl'interdetti, sia per alienazione di beni immobili, sia nella divisione di una successione, sono state adempite, essi sono, relativamente a questi atti, considerati come se li avessero fatti in maggior età.

CAPITOLO V.

Della prova delle obbligazioni, e del pagamento.

ARTICOLO 1315.

Colui, che dimanda l'esecuzione di un' obbligazione deve provarla.

Vicendevolmente, colui che pretende d'essere liberato, deve giustificare il pagamento, od il fatto, che ha prodotta l'estinzione di sua obbligazione.

1316. Le regole, che riguardano la prova letterale, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento, sono spiegate nelle sezioni seguenti.

SEZIONE I.

Della prova letterale.

§. PRIMO

Del titolo autentico.

ARTICOLO 1317.

L'atto autentico è quello, che fu ricevuto da pubblici uffiziali aventi diritto di fare istrumenti nel luogo, in cui l'atto fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L'atto, che non è autentico per causa d'incompetenza, od incapacità dell'uffiziale, o per un difetto di forma, vale come scrittura privata, se fu sottoscritto dalle parti.

1319. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene tra le parti contraenti, ed i loro eredi od aventi causa.

Tuttavia, in caso di querela per falsità principale, l'esecuzione dell'atto sospetto di falso sarà sospesa dall'atto di accusa, ed in caso d'iscrizione di falso fatta inci-

dentemente, li tribunali possono, secondo le circostanze, sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto.

1320. L'atto o sia autentico, o sia per scrittura privata fa fede tra le parti, anche di ciò che non vi è espresso, che in termini enunciativi, purchè l'enunciazione abbia un rapporto diretto alla disposizione. Le enunciazioni estranee alla disposizione non possono servire che d'un principio di prova.

1321. Le controlettere non possono avere il loro effetto, che tra le parti contraenti: esse non hanno alcun effetto contro un terzo.

§. II.

Dell'atto sotto firma privata.

A R T I C O L O 1322.

L'atto sotto firma privata riconosciuto da colui, al quale si oppone, o legalmente avuto per riconosciuto, ha tra coloro che lo hanno sottoscritto, ed i loro eredi, ed aventi causa, la stessa fede che l'atto autentico.

1323. Colui, al quale si oppone un atto per scrittura privata, è obbligato a riconoscere, o negare formalmente la sua scritturazione, o la sua sottoscrizione.

Li suoi eredi, od aventi causa possono contentarsi di dichiarare, che non conoscono la scritturazione, o la sottoscrizione del loro autore.

1324. Nel caso, in cui la parte neghi la sua scritturazione, o la sua sottoscrizione, e nel caso, in cui li suoi eredi, od aventi causa dichiarino di non riconoscerle, la verifica ne viene ordinata in giudizio.

1325. Gli atti sotto firma privata, che contengono convenzioni sinallagmatiche, non sono validi, che quando sono stati fatti in altrettanti originali, quante sono le parti, che vi hanno un interesse distinto.

Basta di un originale per tutte le persone, che vi hanno lo stesso interesse.

Ciascun originale deve far menzione del numero di originali, che se n'è fatto.

Tuttavia il difetto di menzione che gli originali siano stati fatti doppj, tripli, ec., non può opporsi da colui, che ha eseguito dal suo canto la convenzione portata dall'atto.

1326. Il biglietto, o promessa sotto firma privata, con cui una sola parte si obbliga verso dell'altra a pagargli una somma di denaro, od una cosa di valore, deve essere scritto per intiero dalla mano di colui, che lo sottoscrive, od almeno egli è necessario che, oltre della sua sottoscrizione, abbia scritto di sua mano le parole *buono*, od *approvato*, scrivendo per esteso la somma, o la quantità della cosa;

Eccetto nel caso in cui l'atto derivi da mercanti, artisti, contadini, vignajuoli giotnalieri, e servitori.

1327. Allorchè la somma espressa nel contesto dell'atto è differente da quella espressa nel *buono*, l'obbligazione non si presume, che della somma minore, come pure allora che l'atto, egualmente che il *buono*, sono scritti per intiero dalla mano di colui, che si è obbligato, salvochè sia provato da qual canto egli è l'errore.

1328. Gli atti sotto firma privata non fanno titolo contro un terzo, che dal giorno, in cui sono stati registrati, dal giorno della morte di colui, o di uno di coloro che li hanno sottoscritti, o dal giorno in cui la loro sostanza risulta da atti estesi da uffiziali pubblici, come processiverbali d'apposizione di sigilli, o d'inventario.

1329. Li registri dei mercanti non fanno prova contro le persone non mercanti delle somministranze, che vi sono annotate, salvo ciò che verrà detto riguardo al giuramento.

1330. I libri dei mercanti fanno prova contro di essi; ma colui che ne vuol trar vantaggio non può dividerli in ciò, che contengono di contrario alle sue pretese.

1331. I registri, e carte di casa non fanno titolo a favore di colui, che li ha scritti: essi fanno fede contro di lui, 1. in tutti li casi, in cui enunziano formalmente un pagamento ricevuto; 2. allorchè contengono menzione espressa, che la nota fu fatta per supplire il difetto del titolo a favore di colui, a di cui vantaggio essi enunziano un'obbligazione.

1332. La scrittura posta dal creditore in continuazione, in margine, o sul dorso di un titolo, che restò sempre a sue mani, fa fede, sebbene non sottoscritta, nè datata da esso, allorchè tende a stabilire la liberazione del debitore.

Lo stesso egli è della scrittura posta dal creditore sul dorso, in margine, od in continuazione di un doppio, di un titolo, o di una quitanza, qual doppio è fra le mani del debitore.

§. III.

Delle taglie o tacche (1).

A R T I C O L O 1333.

Le tacche correlative alle loro metà fanno fede tra le persone, che sono in uso di far risultare in tal modo delle somministranze, ch'esse fanno, e ricevono al minuto.

§. IV.

Delle copie dei titoli.

A R T I C O L O 1334.

Le copie, allorchè sussiste il titolo originale, non fanno fede che di ciò, ch'è contenuto nel titolo, la di cui presentazione non può sempre esigersi.

1335. Allorchè il titolo originale più non esiste, le copie fanno fede secondo le distinzioni seguenti:

1. Le grosse, o prime copie fanno fede egualmente che l'originale; lo stesso egli è delle copie, che sonosi fatte d'ordine del magistrato, essendo presenti le parti, o debitamente citate, o quelle che sono state fatte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso.

2. Le

(1) Piccolo bastone diviso in due parti eguali, su cui il venditore, e l'accompratore fanno dei tagli per indicare la quantità dei comestibili, o merci accreditate.

2. Le copie, che senza ordine del magistrato, o senza il consenso delle parti, e dopo la spedizione delle grosse, o prime copie saranno state tratte dalla minuta dell'atto dal notajo, che lo ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici, che in questa qualità sono depositarj delle minute, possono in caso di perdita dell'originale far fede quando esse sono antiche.

Esse vengono considerate per antiche quando hanno più di trent'anni;

Se esse hanno meno di trent'anni, non possono servire che di principio di prova in iscritto.

3. Allorchè le copie tratte dalla minuta di un atto non lo saranno state dal notajo, che lo ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici, che in questa qualità sono depositarj delle minute, esse non potranno servire, qualunque sia la loro antichità, che qual principio di prova in iscritto.

4. Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, venir considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione di un atto sui registri pubblici non potrà servire, che per un principio di prova in iscritto, e sarà necessario anche per quello

1. Che sia costante, che tutte le minute del notajo, dell'anno in cui sembra che l'atto siasi fatto, siano smarrite, o che si provi che lo smarrimento della minuta di questo atto sia occorso per un accidente particolare;

2. Che vi esista un repertorio in regola del notajo, dal quale risulti, che l'atto fu fatto nella stessa data.

Allorchè per via del concorso di queste due circostanze si farà luogo alla prova per testimonj, sarà necessario, che quelli, che sono stati testimonj dell'atto, se sono ancor viventi, vengano esaminati.

Degli atti di ricognizione, e di conferma.

ARTICOLO 1337.

Gli atti di ricognizione non dispensano dalla presentazione del titolo primitivo, salvochè il suo tenore sia in essi specialmente riferito.

Ciò che contengono di più che il titolo primitivo, o ciò che vi si trova di differente, non ha alcun effetto.

Tuttavia se vi fossero più ricognizioni uniformi congiunte al possesso, e di cui una avesse trent'anni di data, il creditore potrebbe venir dispensato dalla presentazione del titolo originario.

1338. L'atto di conferma, o ratificazione di un'obbligazione, contro di cui la legge ammette l'azione di nullità, o per la rescissione, non è valido che allorquando in esso si trova la sostanza di quest'obbligazione, la menzione del motivo dell'azione di rescissione, e l'intenzione di riparare il vizio, su di cui quest'azione è fondata.

In difetto di atto di conferma, o ratificazione basta che l'obbligazione sia eseguita volontariamente dopo dell'epoca, in cui l'obbligazione poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratificazione, od esecuzione volontaria nelle forme, od all'epoca determinate dalla legge, porta rinuncia ai mezzi ed eccezioni, che si potevano opporre a quest'atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

1339. Il donatore non può riparare con alcun atto confermativo i vizj di una donazione tra vivi; trovandosi nulla nella forma, egli è d'uopo che sia rifatta nella forma legale.

1340. La conferma, o ratificazione, od esecuzione volontaria di una donazione degli eredi, od aventi causa dal donatore, dopo della sua morte, porta la rinuncia ad opporre sia li vizj di forma, sia qualunque altra eccezione.

S E Z I O N E II.

Della prova testimoniale.

A R T I C O L O 1341.

Devesi passare atto avanti notaj, o sotto firma privata di qualunque cosa eccedente la somma, od il valore di cento cinquanta franchi, anche per li depositi voluntarij; e non è ammessa alcuna prova testimoniale contro, ed oltrre il contenuto negli atti, nè su ciò che venisse allegato essersi detto prima, in tempo, o dopo degli atti, ancorchè si tratti di somma, o valore minore di cento cinquanta franchi;

Il tutto senza pregiudizio di ciò ch'è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola sovra accennata si applica ai casi, in cui l'azione contiene, oltre la dimanda del capitale, una dimanda d'interessi, che riuniti al capitale eccedono la somma di cento cinquanta franchi.

1343. Colui, che ha fatta una dimanda eccedente cento cinquanta franchi, non può più venir ammesso alla prova testimoniale, neppure restringendo la sua dimanda primitiva.

1344. La prova testimoniale sulla dimanda di una somma anche minore di cento cinquanta franchi, non può venir ammessa allorchè questa somma risulta essere il residuo, o far parte di un credito maggiore, che non è provato per iscritto.

1345. Se nella medesima istanza una parte fa varie dimande, di cui non vi sia titolo per iscritto, e che congiunte insieme esse eccedano la somma di cento cinquanta franchi, la prova per testimonj non può più venir ammessa, ancorchè la parte allegghi che questi crediti provengono da diverse cause, e che abbiano avuta origine in diversi tempi, salvochè questi diritti procedessero da successione, donazione, od altrimenti da diverse persone.

1346. Tutte le dimande per qualsivoglia titolo, che non saranno pienamente giustificate per iscritto si saranno
in

in un solo *exploit*, dopo del quale le altre dimande, di cui non vi sarà prova per iscritto non saranno ricevute.

1347. Le regole suddette sono soggette ad eccezione, allorchè esiste un principio di prova per iscritto.

Si chiama così ogni atto per iscritto proveniente dalla persona, contro di cui si è fatta la dimanda, o dalla persona che rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1348. Esse sono anche soggette ad eccezione ogni volta che non fu possibile al creditore di procurarsi una prova letterale dell'obbligazione, che fu contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica 1. alle obbligazioni, che nascono dai quasi contratti, e dai delitti, e quasi delitti;

2. Ai depositi necessarij fatti in caso d'incendio, ruina, tumulto, o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori alloggiando in un'osteria, il tutto secondo la qualità delle persone, e le circostanze del fatto;

3. Alle obbligazioni contratte in caso di accidente inaspettato, in cui non sarebbesi potuto fare atti per iscritto;

4. Al caso, in cui il creditore ha smarrito il titolo che gli serviva di prova letterale in seguito ad un caso fortuito, inaspettato, e risultante da una forza maggiore.

S E Z I O N E III.

Delle presunzioni.

A R T I C O L O 1349.

Le presunzioni sono conseguenze che la legge, od il magistrato trae da un fatto conosciuto ad un fatto sconosciuto.

§. PRIM O.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

A R T I C O L O 1350.

La presunzione legale è quella, ch'è applicata da una legge speciale ad alcuni atti, od a certi fatti: tali sono,

1. Gli atti, che la legge dichiara nulli, come presunti fatti in frode delle sue disposizioni, secondo la loro sola qualità;
2. I casi, in cui la legge dichiara risultare la proprietà, o la liberazione da alcune circostanze determinate;
3. L'autorità, che la legge attribuisce alla cosa giudicata;
4. La forza, che la legge attribuisce alla confessione della parte, od al suo giuramento.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo che riguardo a ciò che fece l'oggetto della sentenza. Egli è necessario che la cosa dimandata sia la stessa; che la dimanda sia fondata sulla stessa causa; che la dimanda sia tra le stesse parti, e fatta da esse, e contro di esse nella stessa qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da ogni prova colui, a di cui vantaggio essa esiste.

Non si ammette alcuna prova contro la presunzione della legge, allorchè sulla base di questa presunzione essa annulla alcuni atti, e non concede l'azione in giudizio, salvochè essa abbia riservata la prova contraria, e salvo ciò che verrà detto del giuramento, e della confessione giudiziale.

§. II.

Delle presunzioni, che non sono stabilite dalla legge.

A R T I C O L O 1353.

Le presunzioni, che non sono stabilite dalla legge,

sono lasciate alla saviezza, ed alla prudenza del magistrato, che non deve ammettere salvo presunzioni gravi, precise, e concordanti, e nel caso solamente in cui la legge ammette la prova testimoniale, salvochè l'atto venga impugnato per causa di frode, o dolo.

SEZIONE IV.

Della confessione della parte.

ARTICOLO 1354.

La confessione, che si oppone ad una parte, è o stragiudiziale, o giudiziale.

1355. L'allegazione di una confessione stragiudiziale meramente verbale è inutile ogni volta che si tratta di una dimanda, di cui non si potrebbe ammettere la prova testimoniale.

1356. La confessione giudiziaria è la dichiarazione che fa in giudizio la parte, od il suo procuratore speciale.

Essa fa piena fede contro colui, che l'ha fatta.

Non puossi dividere contro di lui.

Non si può revocare, salvo che si provi, che fu conseguenza d'un errore di fatto. Non potrebbe venir revocata a pretesto di un errore di diritto.

SEZIONE V.

Del giuramento.

ARTICOLO 1357.

Il giuramento giudiziario è di due specie:

1. Quello, che una parte propone all'altra per farne dipendere la sentenza della causa, si chiama *decisivo*;
2. Quello ch'è proposto d'ufficio dal giudice ad una, od all'altra delle parti.

§. PRIMO.

Del giuramento decisivo.

A R T I C O L O 1358.

Il giuramento decisivo puossi proporre su qualsivoglia specie di contestazione.

1359. Esso non può esser proposto, che su di un fatto personale alla parte, alla quale si propone.

1360. Esso può venir proposto in qualunque stato della causa, ed ancorchè non vi esista alcun principio di prova della dimanda, o dell'eccezione, su di cui si è dimandato.

1361. Colui, al quale fu proposto il giuramento, che lo rifiuta, o non acconsente di rimettersi al giuramento del suo avversario, oppure l'avversario, a cui fu rimesso, e che lo rifiuta, deve soccombere nella sua dimanda, o nella sua eccezione.

1362. Il giuramento non può venir rimesso allorchè il fatto, che n'è l'oggetto, non è di ambedue le parti, ma è unicamente personale a colui, al quale il giuramento era stato proposto.

1363. Allorchè il giuramento proposto, o rimesso fu adempito, l'avversario non è ammissibile a provarne la falsità.

1364. La parte, che ha proposto, o rimesso il giuramento, non può più ritrattarsi, allorchè l'avversario ha dichiarato, ch'è pronto a fare questo giuramento.

1365. Il giuramento fatto non forma prova che a vantaggio di colui, che lo ha proposto, o contro di esso, ed a vantaggio de'suoi eredi, ed aventi causa, o contro di essi.

Tuttavia il giuramento proposto da uno dei creditori solidarij al debitore, non libera quest'ultimo, che per la parte di questo creditore.

Il giuramento proposto al debitore principale libera parimente il sicurtà;

Quello ch'è proposto ad uno dei debitori solidarij giova ai condebitori;

E quello ch'è proposto al sicurtà, giova al debitore principale.

In questi due ultimi casi il giuramento del condebitore solidario, o del sicurtà non giova agli altri condebitori, od al debitore principale, salvo allorchè fu proposto sul debito, e non sul fatto della solidarietà, o della cauzione.

§. II.

Del giuramento proposto d'ufficio.

A R T I C O L O 1366.

Il giudice può proporre ad una delle parti il giuramento, o per far dipendere da esso la decisione della causa, o soltanto per determinare l'ammontare della condanna.

1367. Il giudice non può proporre d'ufficio il giuramento, sia sulla dimanda, sia sull'eccezione che viene opposta, se non se colle due condizioni seguenti.

Egli è necessario 1. che la dimanda, o l'eccezione non sia pienamente giustificata;

2. Che non sia intieramente priva di prove.

Fuori di questi due casi, egli deve accordare, o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

1368. Il giuramento proposto d'ufficio dal giudice ad una delle parti, non può essere da essa rimesso all'altra.

1369. Il giuramento sul valore della cosa dimandata non devesi proporre dal giudice all'attore, salvo allorchè egli è impossibile di verificarne altrimenti il valore.

Il giudice deve eziandio in questo caso determinare la somma, sino a concorrenza della quale l'attore potrà essere creduto per via del giuramento.

LEGGE QUARTA

Dei 10. piovoso anno 11.

DEI DIVERSI MODI, CON CUI SI ACQUISTA
LA PROPRIETÀ.

T I T O L O IV.

*Delle obbligazioni che si contraggono senza
convenzione.*

A R T I C O L O 1370.

ALCUNE obbligazioni si contraggono senzachè vi sia alcuna convenzione nè dal canto di colui, che si obbliga, nè dal canto di colui verso del quale egli è obbligato.

Alcune risultano dall'autorità sola della legge; le altre nascono da un fatto personale di colui, che si trova obbligato.

Le prime sono le obbligazioni contratte involontariamente, come quelle tra proprietari vicini, o quelle dei tutori, ed altri amministratori, che non possono ricusare le funzioni, che loro sono attribuite.

Le obbligazioni, che nascono da un fatto personale di colui che si trova obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti, o quasi-delitti; esse fanno la materia di questo titolo.

SEZIONE I.

Dei quasi-contratti.

ARTICOLO 1371.

Li quasi-contratti sono li fatti puramente volontarj dell' uomo , da cui risulta una qualunque obbligazione verso di un terzo , ed alcuna volta un' obbligazione reciproca delle due parti.

1372. Allorchè si amministra volontariamente un affare altrui , comunque il proprietario sia conscio dell' amministrazione , oppure la ignori , colui , che amministra contrae l' obbligazione tacita di continuare l' amministrazione , che ha intrapresa , o di condurla al termine , sino a tanto che il proprietario sia in istato di provvedervi esso medesimo ; egli deve parimente incaricarsi di tutte le dipendenze di questo stesso affare.

Egli si sottopone a tutte le obbligazioni , che risulterebbero da un mandato espresso , che gli avesse dato il proprietario.

1373. Egli è obbligato a continuare la sua amministrazione , ancorchè il padrone venga a morire prima che l' affare sia terminato , sino a tanto che l' erede ne abbia potuto prendere la direzione.

1374. Egli è obbligato ad usare nell' amministrazione dell' affare tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Tuttavia le circostanze , che l' hanno determinato a caricarsi dell' affare , possono autorizzare il giudice a moderare li danni , ed interessi , che risultassero da colpa o negligenza di colui , che ha amministrato .

1375. Il padrone dell' affare che fu ben amministrato , deve adempire le obbligazioni contratte a suo nome da colui che ha amministrato , tenerlo rilevato da tutte le obbligazioni personali che ha assunte , e rimborsargli tutte le spese utili , o necessarie che ha fatte .

1376. Colui che riceve per errore , o scientemente ciò che non gli è dovuto , egli è obbligato a restituirlo a colui , dal quale l' ha indebitamente ricevuto .

1377. Allorchè una persona, che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto di ripetizione contro del creditore.

Tuttavia cessa questo diritto nel caso, in cui il creditore ha soppresso il suo titolo in seguito al pagamento, salvo il regresso di colui, che ha pagato contro il vero debitore.

1378. Se fuvvi mala fede dal canto di colui, che ha ricevuto, egli è obbligato a restituire tanto il capitale, che gl'interessi, od i frutti dal giorno del pagamento.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile, od un mobile corporeo, colui che l'ha ricevuta si obbliga a restituirla in natura, se essa esiste, od il suo valore, se essa è perita, o deteriorata per sua colpa; egli è anche tenuto della perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

1380. Se colui, che ha ricevuto in buona fede ha venduta la cosa, egli non deve restituire che il prezzo della vendita.

1381. Colui, al quale la cosa è restituita, deve tener conto anche al possessore di mala fede di tutte le spese necessarie ed utili, che sono state fatte per la conservazione della cosa.

SEZIONE II.

Dei delitti, e quasi-delitti.

ARTICOLO 1382.

Ogni qualunque fatto dell'uomo, che cagiona ad altri un danno, obbliga colui, per di cui colpa è succeduto a ripararlo.

1383. Ciascuno è tenuto del danno, ch'è causato non solamente per fatto, ma anche per sua negligenza, od imprudenza.

1384. Ciascuno è tenuto non solamente del danno, che cagiona per fatto proprio, ma ancora di quello, ch'è causato pel fatto delle persone, di cui si deve rispondere o di cose che ha sotto la sua custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito sono tenuti del danno causato dai loro figli minori secolari abitanti;

Li padroni, ed i committenti, del danno causato dai loro domestici, è preposti nelle funzioni, in cui essi li hanno impiegati;

I precettori, e gli artisti, del danno causato dai loro allievi, ed apprendizzi pendente il tempo, che sono sotto la loro cura.

L'obbligazione di cui sovra ha luogo, salvochè li padri, madri, precettori, ed artisti provino che non hanno potuto impedire il fatto, che dà luogo a questa obbligazione.

1385. Il proprietario di un animale, o colui che se ne serve pendente ch'egli è a suo uso, è tenuto del danno causato dall'animale, sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, o che se ne fosse allontanato, o gli fosse fuggito.

1386. Il proprietario di un bastimento è tenuto del danno causato dalla sua ruina, allorchè essa accadde per mancanza di riparazioni, o per difetto di costruzione.

I N D I C E

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTA PRIMA
PARTE DEL TERZO LIBRO DEL CODICE
CIVILE .

L egge prima de' 29. germile anno 11. Delle diverse maniere, con cui si acquista la proprietà.	Pag. 3
TITOLO PRIMO. Delle successioni.	
Capitolo I. Dell' apertura delle successioni, e del possesso degli eredi.	4
Capitolo II. Delle qualità richieste per succedere.	5
Capitolo III. De' diversi ordini di successione.	
Sezione I. Disposizioni generali.	6
Sezione II. Della rappresentazione.	8
Sezione III. Delle successioni deferite ai discendenti.	9
Sezione IV. Delle successioni deferite agli ascendenti.	ivi
Sezione V. Delle successioni de' collaterali.	10
Capitolo IV. Delle successioni irregolari.	
Sezione I. De' diritti de' figli naturali sui beni del loro padre, o della loro madre, e della successione a' figli naturali morti senza prole.	11
Sezione II. De' diritti del consorte superstite, e della Repubblica.	13
Capitolo V. Dell' accettazione, e del ripudio delle successioni.	
Sezione I. Dell' accettazione.	14
Sezione II. Della rinuncia alle successioni.	15
Sezione III. Del beneficio dell' inventario, de' suoi effetti, e degli obblighi dell' erede beneficiario.	17
Sezione IV. Delle successioni vacanti.	20
Capitolo VI. Della divisione, e delle collazioni.	
Sezione I. Dell' azione per divisione, e di sua forma.	ivi
Sezione II. Delle collazioni.	25
Sezione III. Del pagamento de' debiti.	28
Sezione IV. Degli effetti della divisione, e della guarentigia delle parti.	30
Sezione V. Della rescissione in materia di divisione.	31
Legge seconda del libro 3. del codice de' 13 florile anno XI. Titolo II. del codice. Delle donazioni tra vivi, e de' testamenti. Disposizioni generali.	32

Capitolo I. Della capacità di disporre, o di ricevere per via di donazione tra vivi, o per via di testamento.	
Capitolo II. Della porzione di beni, di cui si può disporre, e della riduzione.	pag. 33
Sezione I. Della porzione di beni, di cui si può disporre.	
Sezione II. Della riduzione delle donazioni, e de' legati.	35
Capitolo III. Delle donazioni tra vivi.	36
Sezione I. Della forma delle donazioni tra vivi.	
Sezione II. Delle eccezioni alla regola d'irrevocabilità delle donazioni tra vivi.	38
Capitolo IV. Delle disposizioni per via di testamento.	41
Sezione I. Delle regole generali sulla forma de' testamenti.	
Sezione II. Delle regole particolari sulla forma d'alcuni testamenti.	44
Sezione III. Delle istituzioni d'erede, e de' legati in generale.	46
Sezione IV. Del legato universale.	50
Sezione V. De' legati a titolo universale.	ivi
Sezione VI. De' legati particolari.	52
Sezione VII. Degli esecutori testamentarij.	ivi
Sezione VIII. Della revocazione de' testamenti e della loro caducità.	54
Capitolo V. Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del donatore, o testatore, o de' figli de' suoi fratelli, e delle sue sorelle.	55
Capitolo VI. Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o dagli altri ascendenti tra i loro discendenti.	57
Capitolo VII. Delle donazioni fatte per contratti di matrimonio agli sposi, ed a' figli, che nasceranno dal matrimonio.	61
Capitolo VIII. Delle disposizioni fra gli sposi, sia in occasione del contratto di matrimonio, sia pendente il matrimonio.	62
Legge terza del 17 piovoso anno 12. Titolo III. Dei contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale. Disposizioni preliminari.	64
Capitolo I. Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni.	67
Sezione I. Del consenso.	68
Sezione II. Della capacità delle parti contraenti.	69
Sezione III. De' l'oggetto, e della materia dei contratti.	70
Sezione IV. Della causa.	71
Capitolo II. Dell'effetto delle obbligazioni. Disposizioni generali.	72
	ivi
	Se-

Sezione I. Dell' obbligazione di dare.	pag. 73
Sezione II. Dell' obbligazione di fare, o di non fare.	74
Sezione III. Dei danni, ed interessi risultanti dall' ineseecuzione dell' obbligazione.	ivi
Sezione IV. Dell' interpretazione delle convenzioni.	76
Sezione V. Dell' effetto delle convenzioni riguardo ai terzi.	77
Capitolo III. Delle diverse specie di obbligazioni.	
Sezione I. Delle obbligazioni condizionali.	
§. I. Della condizione in generale, e delle sue diverse specie.	ivi
§. II. Della condizione sospensiva.	79
§. III. Della condizione risolutoria.	80
Sezione II. Delle obbligazioni a termine.	ivi
Sezione III. Delle obbligazioni alternative.	81
Sezione IV. Delle obbligazioni solidarie.	82
§. I. Della solidarietà tra li creditori.	ivi
§. II. Della solidarietà dal canto dei debitori.	83
Sezione V. Delle obbligazioni divisibili, ed indivisibili.	85
§. I. Degli effetti dell' obbligazione divisibile.	86
§. II. Degli effetti dell' obbligazione indivisibile.	87
Sezione VI. Delle obbligazioni con clausule penali.	ivi
Capitolo IV. Dell' estinzione delle obbligazioni.	89
Sezione I. Del pagamento.	
§. I. Del pagamento in generale.	ivi
§. II. Del pagamento con surrogazione.	91
§. III. Dell' imputazione dei pagamenti.	92
§. IV. Delle offerte di pagamento, e del deposito.	93
§. V. Della cessione dei beni.	95
Sezione II. Della novazione.	96
Sezione III. Della quitanza del debito.	97
Sezione IV. Della compensa.	98
Sezione V. Della confusione.	100
Sezione VI. Della perdita della cosa dovuta.	ivi
Sezione VII. Dell' azione di nullità, o per la rescissione delle convenzioni.	101
Capitolo V. della prova delle obbligazioni, e del pagamento.	103
Sezione I. Della prova letterale.	
§. I. Del titolo autentico.	ivi
§. II. Dell' atto sotto firma privata.	104
§. III. Delle taglie, o tacche.	106
§. IV. Delle copie dei titoli.	ivi
§. V. Degli atti di ricognizione, e di conferma.	108
Sezione II. Della prova testimoniale.	109
Sezione III. Delle presunzioni.	110
§. II.	


§. I. Delle presunzioni stabilite dalla legge.	pag. 111
§. II. Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.	ivi
Sezione IV. Della confessione della parte.	112
Sezione V. Del giuramento.	ivi
§. I. Del giuramento decisivo.	113
§. II. Del giuramento proposto d'uffizio.	114
Legge quarta del 10 piovoso anno 12. Titolo IV. Delle obbligazioni, che si contraggono senza convenzione.	115
Sezione I. Dei quasi-contratti.	116
Sezione II. Dei delitti, e quasi-delitti.	117

FINE DEL TOMO SECONDO.

4483




- 5 GEN 1950




REC 1194

SPA 10.0016







DIP
DIR

CODICE
CIVILE
DE'
FRANCES

T. I. II

DIPARTIMENTO
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

4.1

Università Padova

708. Il modo di valersi della servitù può prescriversi come la servitù stessa, e nella medesima maniera.

709. Se il fondo, a favore di cui la servitù è stabilita, appartiene a più persone in comune, l'uso di uno di essi impedisce la prescrizione riguardo a tutti gli altri.

710. Se fra li co-

cui la pres-

minore, co

CODICE CIVILE

DE' FRANCESI

